

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

**RELATIVA ALL'OFFERTA IN OPZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI
AZIONI ORDINARIE DI**



Saipem S.p.A.

Via Martiri di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro

Imprese di Milano: n. 00825790157

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 441.410.900

suddiviso in n. 441.301.574 azioni ordinarie e n. 109.326 azioni di risparmio.

Nota Informativa depositata presso la Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2016, protocollo n. 0005683/16.

Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2016, protocollo n. 0005685/16.

Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2016 protocollo n. 0005683/16.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono disponibili presso la sede dell'Emittente, in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67, nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.saipem.com.

[PAGINA VOLTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]

Avvertenza

Nel presente paragrafo Avvertenza sono riportate alcune informazioni ritenute importanti per gli investitori in relazione all'Aumento di Capitale di Saipem.

Gli investitori, per un più preciso inquadramento dell'Aumento di Capitale, sono invitati a leggere attentamente il presente Paragrafo, la Premessa al Documento di Registrazione nonché le informazioni fornite nel Documento di Registrazione e, in particolare, nel Capitolo dei Fattori di Rischio.

Per i termini non definiti nella presente Avvertenza e Premessa si rinvia al Paragrafo delle definizioni.

Gli azionisti di Saipem che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza vedrebbero diluita la propria partecipazione sul capitale. Nel caso di mancato integrale esercizio dei diritti di opzione ed integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, gli azionisti che non sottoscrivessero la quota loro spettante subirebbero una riduzione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale, pari al 96%.

Nel triennio 2012-2014 e nei primi nove mesi del 2015 l'andamento gestionale del Gruppo Saipem è stato caratterizzato da un significativo deterioramento dei margini reddituali (a fronte di un andamento variabile dei ricavi, il risultato operativo è passato da un saldo positivo di Euro 1.245 milioni nel 2012 ad un saldo negativo di Euro 640 milioni nei primi nove mesi del 2015 mentre il risultato netto è passato da un saldo positivo di Euro 659 milioni nell'esercizio 2012 ad un saldo negativo di Euro 866 milioni nei primi nove mesi del 2015). L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2015 è pari a Euro 5.736 milioni.

In tale contesto si inserisce la programmata operazione di ridefinizione della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Saipem – di cui l'Aumento di Capitale oggetto della Nota Informativa è parte integrante - finalizzata a conseguire un rafforzamento patrimoniale dell'Emittente e l'indipendenza strategica e finanziaria del Gruppo Saipem dall'Eni da perseguire attraverso il rimborso del debito verso Eni.

Tale operazione prevede (i) l'Aumento di Capitale di Saipem per Euro 3.500 milioni (i proventi della ricapitalizzazione sono destinati a rimborsare una porzione del debito verso Eni per un corrispondente importo) e (ii) il rifinanziamento dell'indebitamento finanziario lordo del Gruppo Saipem a valle dell'Aumento di Capitale, consistente nel rimborso di una quota di debito verso Eni pari a circa Euro 3.200 milioni da effettuare attraverso le risorse derivanti dal Finanziamento che un *pool* di Banche si è impegnato ad erogare subordinatamente, tra l'altro, alla liberazione integrale dell'Aumento di Capitale.

Si fa presente che alla Data della Nota Informativa la stima del fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 980 milioni. L'Emittente prevede che a valle dell'Aumento di Capitale e del Finanziamento tale fabbisogno finanziario corrente venga meno per effetto del miglioramento del profilo di rischio della struttura del debito in relazione all'allungamento delle scadenze sul medio-lungo termine.

Ai suddetti fini alla Data della Nota Informativa: (i) Eni e FSI hanno assunto impegni di sottoscrizione in relazione all'Aumento di Capitale, per una partecipazione complessiva pari al 42,9% del capitale sociale ordinario di Saipem e al 43,1% del totale delle azioni ordinarie con diritto di opzione; (ii) i Garanti hanno assunto gli impegni di garanzia in relazione all'Aumento di Capitale, per una partecipazione complessiva pari al massimo al 57,1% del capitale sociale di Saipem, in ragione dell'entità dell'inoptato; (iii) il *pool* di Banche si è impegnato ad erogare il Finanziamento per Euro 4.700 milioni in favore di

Saipem (il Finanziamento in parola è destinato oltre che a rimborsare una quota di debito verso Eni per Euro 3.200 milioni anche a mettere a disposizione del Gruppo risorse finanziarie per Euro 1.500 milioni a copertura delle eventuali oscillazioni del livello di capitale d'esercizio netto.

Va segnalato che i suddetti impegni sono soggetti a numerose condizioni risolutive e che il positivo esito dell'Aumento di Capitale e del rifinanziamento dell'indebitamento finanziario lordo del Gruppo è strettamente connesso alla validità ed efficacia dei suddetti impegni e accordi contrattuali che, pur essendo giuridicamente autonomi, sono tra loro reciprocamente collegati e condizionati. Si fa rinvio alla Premessa, al Capitolo VII, Paragrafo 7.1, al Capitolo XVIII, Paragrafo 18.1, e al Capitolo XXII del Documento di Registrazione nonché al Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 e Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa, per la descrizione delle condizioni risolutive sottostanti ai suddetti impegni.

Si evidenzia che l'eventuale mancato buon esito della complessiva operazione di ridefinizione della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Saipem comporterebbe l'indisponibilità totale delle risorse finanziarie attese sia dall'Aumento di Capitale sia dall'erogazione del Finanziamento necessarie per effettuare il rimborso del debito del Gruppo Saipem verso Eni per un importo pari a Euro 6,7 miliardi e perseguire l'obiettivo di indipendenza strategica e finanziaria da Eni. In tale contesto il Gruppo Saipem, – pur disponendo ai fini della copertura del fabbisogno finanziario netto corrente di linee di credito non utilizzate (per un importo alla Data della Nota Informativa pari a circa Euro 2,8 miliardi, di cui circa Euro 1,3 miliardi a breve termine e circa Euro 1,5 miliardi a medio-lungo termine, messe a disposizione per circa il 90% da Eni) – si troverebbe nella necessità di avviare nuove negoziazioni con Eni per rendere coerente la propria struttura finanziaria con le mutate condizioni del contesto di mercato.

Ove si verificasse la suddetta circostanza non si può escludere che, in considerazione tra l'altro delle significative incertezze che caratterizzano l'andamento operativo del Gruppo Saipem, tra cui quella inerente al deterioramento della dinamica del prezzo del petrolio, quest'ultimo possa incontrare difficoltà ad ottenere dall'Eni, ad esito della suddetta negoziazione, risorse finanziarie adeguate per fronteggiare i propri impegni finanziari ovvero un allungamento delle scadenze degli affidamenti già esistenti. Il mancato raggiungimento da parte del Gruppo Saipem dell'obiettivo di una struttura finanziaria flessibile potrebbe riflettersi in un minor affidamento da parte dei committenti nell'assegnazione dei lavori. In questa situazione il Gruppo potrebbe essere chiamato a far fronte agli impegni già assunti anche attraverso la dismissione delle proprie attività, ovvero con il ridimensionamento degli *asset* e delle attività del Gruppo.

Si fa altresì presente che la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, indicata in circa Euro 980 milioni - effettuata sulla base di assunzioni coerenti con quelle sottostanti al Piano Strategico 2016-2019 (*cf. infra*) - si basa tra l'altro sull'ipotesi che la gestione operativa del Gruppo generi nel 2016 un flusso di cassa significativamente più elevato rispetto a quello che la suddetta gestione operativa ha generato nei primi nove mesi del 2015 e a quello che l'Emittente si attende possa generare a livello consolidato per l'esercizio 2015. Tale ipotesi è legata allo stadio avanzato di completamento dei progetti *legacy* (contratti *E&C* acquisiti anteriormente al 2013, caratterizzati da bassa redditività e da profili di fatturazione penalizzanti) e alla qualità degli altri progetti in portafoglio che fanno ritenere che la gestione operativa possa generare flussi di cassa in netta discontinuità rispetto al passato.

Nel caso di mancata implementazione del Piano Strategico 2016-2019 secondo i termini e le misure ivi indicate (ad es. nel caso in cui si rendessero necessarie significative svalutazioni non previste dei lavori in corso relativi ai suddetti progetti *legacy* e/o il *trend* del prezzo del petrolio continuasse a deteriorarsi) il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa sarebbe significativamente

superiore al dato sopra indicato (Euro 930 milioni). In tale circostanza, il mancato buon esito dell'Aumento di Capitale e del Finanziamento richiederebbe la necessità di approntare tempestivamente azioni di risposta alla situazione di tensione finanziaria al fine di non pregiudicare la prosecuzione dell'attività aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

Nel caso di esito parziale della sopra citata complessiva operazione, quale si potrebbe verificare - tenuto anche conto della scindibilità dell'Aumento di Capitale - ove eventi pregiudizievoli come "*material adverse change*" e "*force majeure*" occorressero durante l'offerta in opzione o durante il periodo di offerta in Borsa delle azioni inopstate tali da far venire meno gli impegni di garanzia, fermo restando l'obbligo di Saipem di destinare i proventi che affluissero dall'Aumento di Capitale al rimborso di corrispondenti porzioni di debito verso Eni, le minori disponibilità conseguite attraverso l'operazione non permetterebbero comunque al Gruppo Saipem di raggiungere l'indipendenza finanziaria e strategica da Eni. Pur potendosi ridurre il fabbisogno finanziario netto corrente del Gruppo in funzione dell'ammontare delle risorse derivanti dall'Aumento di Capitale, anche in tale caso il Gruppo Saipem dovrebbe avviare nuove negoziazioni con Eni per rendere coerente la propria struttura finanziaria con le mutate condizioni del contesto di mercato (*cf.* Capitolo XXII del Documento di Registrazione nonché Capitolo III, Paragrafo 3.1, della Nota Informativa).

In tale circostanza, ove il citato evento pregiudizievole occorresse successivamente alla chiusura dell'offerta in opzione, chi avesse sottoscritto l'Aumento di Capitale non potrebbe beneficiare della pubblicazione di un supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi e conseguentemente non potrebbe revocare il proprio ordine di sottoscrizione.

Si evidenzia che in data 28 ottobre 2015, la Società ha ottenuto da Standard & Poor's Ratings Services un *preliminary long term corporate credit rating* pari a "BBB-", con outlook "stabile", nonché un *preliminary issue rating* pari a "BBB-" sulla *Term Facility* e sulla *Revolving Facility*. Inoltre, in pari data Moody's Investor Service ha assegnato alla Società un *provisional issuer rating* pari a "(P)Baa3" con outlook "stabile".

I suddetti livelli di *rating* - assegnati alla Società sul presupposto che sia realizzata la complessiva operazione - si collocano entrambi al valore minimo corrispondente alla categoria c.d. "*investment grade*" e sono stati determinati in base alla valutazione di una serie di parametri comprendenti il profilo di rischio operativo, il profilo di rischio finanziario, il livello di liquidità e la solidità del gruppo di appartenenza.

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che, nel caso di buon esito della suddetta complessiva operazione, ove la Società non dovesse mantenere i risultati misurati da uno o più indicatori (ad es. l'eventuale generazione di *cash flow* operativo inferiore alle previsioni, l'eventuale deterioramento del livello del portafoglio d'ordini o dei margini di commessa a causa di una persistente depressione del prezzo del petrolio), si potrebbe determinare un peggioramento (c.d. *downgrading*) del *preliminary rating* e/o del *provisional rating* (ovvero, in futuro, dei *rating* definitivi), con una conseguente maggior onerosità nella raccolta dei finanziamenti, l'introduzione di limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie (*covenant* finanziario) e un ricorso meno agevole al mercato dei capitali (*cf.* Capitolo II, Paragrafo A.3, della Nota Informativa, nonché Capitolo XIII e Capitolo XXII del Documento di Registrazione).

Il Documento di Registrazione contiene stime di risultato del Gruppo per l'esercizio 2015 (*Guidance 2015*) e previsioni di risultato del Gruppo tratte dal Piano Strategico 2016-2019 che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il 27 ottobre 2015.

Si evidenzia che la *Guidance* 2015 confermata in data 27 ottobre 2015, in occasione della comunicazione al mercato dell'intervenuta approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 conteneva una stima di ricavi a livello di gruppo per l'esercizio 2015 di circa Euro 12 miliardi. Alla Data della Nota Informativa tenuto conto del rallentamento nell'esecuzione di alcune commesse registrato nel corso del quarto trimestre del 2015 (la cui entità non è stimabile con precisione alla Data della Nota Informativa), ascrivibile tra l'altro alla riduzione delle attività in Venezuela a causa della situazione politica di tale paese, l'Emittente stima che i ricavi del Gruppo Saipem per l'esercizio 2015 saranno compresi tra Euro 11 miliardi e Euro 12 miliardi.

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che tra le assunzioni sottostanti al Piano Strategico 2016-2019 vi è una dinamica del prezzo del petrolio che va da circa 55 dollari USA al barile nel 2016 fino a circa 80 dollari USA al barile nel 2019. Sulla base delle assunzioni ipotizzate nel Piano l'Emittente prevede di raggiungere un EBIT consolidato superiore a Euro 600 milioni nel 2016 (dato che si confronta con un EBIT consolidato nei primi nove mesi del 2015 negativo per Euro 640 milioni) e superiore a Euro 900 milioni nel 2019.

Successivamente all'approvazione del Piano Strategico 2016-2019, a partire dal mese di dicembre 2015 il prezzo del petrolio ha subito un significativo deterioramento fino a raggiungere la quotazione minima di 27,1 dollari al barile al 20 gennaio 2016.

Inoltre si evidenzia che a partire dal 17 gennaio 2016, data alla quale l'agenzia dell'Onu per l'energia atomica (Aiea) ha diffuso l'atteso rapporto che ha confermato il rispetto da parte dell'Iran di tutti gli obblighi previsti dall'accordo sul nucleare siglato lo scorso luglio con Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia e Cina, le sanzioni economiche verso l'Iran sono state revocate, aprendo di fatto all'Iran le porte del commercio internazionale, soprattutto di petrolio, di cui il Paese mediorientale è tra i maggiori produttori al mondo.

Sebbene secondo molti osservatori saranno necessari dagli 8 ai 12 mesi affinché l'Iran possa ritrovare i livelli di produzione del petrolio precedenti al 2012, considerato che saranno necessari ingenti investimenti per riportare la produzione ai livelli pre-sanzioni e sebbene sia difficile stimare l'impatto della nuova produzione iraniana sul prezzo del petrolio, tuttavia la fine delle sanzioni nei confronti dell'Iran avrà sicuramente un impatto sui mercati petroliferi. Il prezzo del petrolio, con l'eventuale aggiunta stimata in 1 milione di barili in più al giorno in provenienza da Teheran, potrebbe scendere ulteriormente in assenza di un intervento dell'Opec.

Nonostante i suddetti fatti fossero occorsi successivamente all'approvazione del Piano Strategico 2016-2019, alla Data della Nota Informativa l'Emittente non ha ritenuto di modificare le assunzioni sottostanti al Piano con riguardo al *trend* del prezzo del petrolio al barile (anche tenuto conto delle aspettative di prezzo riferite al periodo dicembre 2015-gennaio 2016, di un *panel* di analisti scelto sulla base delle conoscenze di Saipem e che pertanto non è esaustivo), ciò sull'assunto tra l'altro che non è possibile definire una correlazione ancorché indiretta tra prezzo del petrolio su periodi inferiori a 3-4 mesi e risultati reddituali del Gruppo Saipem.

In ogni caso, si evidenzia che nell'attuale scenario geopolitico ed economico ogni previsione sul trend del prezzo del petrolio al barile è connotata da significativi margini di incertezza.

Va considerato che negli ultimi anni la Società ha comunicato in diverse occasioni aggiornamenti di *guidance* (contenenti previsioni/stime di risultato relative al primo esercizio del piano) in peggioramento rispetto alla *guidance* inizialmente pubblicata e che sono stati altresì rilevati scostamenti significativi tra le *guidance* pubblicate e le aspettative del mercato in ordine ai risultati attesi (in particolare a gennaio 2013, giugno 2013, febbraio 2015 e luglio 2015), principalmente con riferimento ai contratti *legacy* (contratti a

bassa marginalità acquisiti prima del 2013) e a svalutazioni di *asset* a seguito dell'*impairment test*. Tale circostanza deve condurre l'investitore a prestare particolare attenzione al rischio che le stime di utili e le previsioni di risultato contenute nel Documento di Registrazione possano essere disattese ed anche in misura significativa.

Infatti sebbene alla Data della Nota Informativa la Società ritenga valide le stime di risultato per l'esercizio 2015, ciò in considerazione della circostanza che il ribasso del prezzo del petrolio non ha avuto effetti diretti sulle commesse in corso che hanno già ottenuto una decisione finale di investimento da parte dei clienti e sono già coperte da contratti formalizzati, tuttavia sussiste il rischio che i risultati pre-consuntivi del Gruppo per l'esercizio 2015 (che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente procederà ad approvare il 24 febbraio 2016, secondo il calendario degli eventi societari) siano peggiori rispetto alle corrispondenti grandezze stimate riportate nel Documento di Registrazione, a causa delle significative incertezze che caratterizzano l'andamento operativo del Gruppo in termini di costi, di negoziazioni commerciali, di problematiche tecniche.

Analogamente, sebbene alla Data della Nota Informativa la Società ritenga che - pur nel contesto di un *trend* deteriorato del prezzo del petrolio - le ipotesi alla base del Piano Strategico siano ancora valide grazie alle rafforzate azioni di ottimizzazione identificate nel Piano medesimo, tuttavia sussiste il rischio che la *Guidance* contenente le previsioni di risultato per l'esercizio 2016 (che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente procederà ad approvare il 29 febbraio 2016, secondo il calendario aggiornato degli eventi societari) evidenzii la necessità di un aggiornamento significativo rispetto alle corrispondenti previsioni di risultato per l'esercizio 2016 riportate nel Documento di Registrazione.

Al riguardo si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che ove il prezzo del petrolio si mantenesse ai livelli attuali per altri 3-4 mesi, ed in parallelo si registrasse un calo marcato del portafoglio ordini residuo, la Società dovrebbe prendere atto dell'aggravamento ulteriore delle prospettive di mercato e quindi rielaborare un piano aggiornato identificando ulteriori ipotesi e misure di reazione.

Per completezza informativa giova segnalare che i risultati dell'analisi di sensitività effettuata in occasione dell'elaborazione del Piano Strategico 2016-2019 sulla base di uno scenario di prezzo del petrolio intorno ai 55 dollari USA al barile per ciascuno degli esercizi del Piano - che comunque mostra un livello di prezzo significativamente più elevato delle quotazioni di mercato riscontrabili alla Data della Nota Informativa - evidenziano tra l'altro un graduale ma significativo calo dei volumi di attività (da -9% circa a livello di Gruppo nel 2016 a quasi - 30% nel 2019 rispetto al Piano Strategico 2016-2019) e dei margini realizzati in tutti i *business* (con un EBIT calante già dal 2016 di circa il 60% rispetto al Piano Strategico 2016-2019 ed in successiva graduale riduzione nel periodo di Piano fino ad assumere il valore zero a livello di Gruppo nel 2019). Il risultato netto del Gruppo sarebbe negativo negli anni del Piano Strategico 2016-2019 (cfr. Capitolo IV, Paragrafo A.1, e Capitolo XIII del Documento di Registrazione).

Come detto, secondo il calendario degli eventi societari, il 24 febbraio 2016 si terrà la riunione consiliare deputata ad approvare i risultati di pre-consuntivo per l'esercizio 2015 e la *Guidance* 2016. Essendo a tale data l'offerta in opzione già chiusa, un eventuale scostamento significativo negativo tra i dati di pre-consuntivo 2015 e/o la *Guidance* 2016 rispetto alle corrispondenti grandezze stimate/previste contenute nel Documento di Registrazione non potrebbe costituire il presupposto per la revoca degli ordini di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Si segnala inoltre che tra le condizioni sospensive sottostanti all'erogazione del Finanziamento (che costituisce parte della suddetta complessiva operazione) vi è l'assenza del verificarsi di qualsiasi evento o circostanza tale da avere, ovvero che sia ragionevolmente probabile che abbia, un effetto sostanzialmente pregiudizievole rispetto

all'attività o alle condizioni finanziarie del Gruppo (*"Material Adverse Effect"*). Al riguardo, considerato che la data di approvazione dei risultati di pre-consuntivo per l'esercizio 2015 e della *Guidance* 2016 da parte dell'Emittente (24 febbraio 2016) è anteriore alla data di erogazione del Finanziamento medesimo che, ai sensi del relativo Contratto, non può cadere prima del 26 febbraio 2016, si evidenzia che - ove l'approvazione dei dati di pre-consuntivo per il 2015 e della *Guidance* 2016 in peggioramento rispetto alle corrispondenti grandezze stimate/previste contenute nel Documento di Registrazione rifletta una modifica significativa delle condizioni finanziarie e di profittabilità del Gruppo Saipem, tale evento possa legittimare le Banche a non erogare il Finanziamento. In tal caso il buon esito totale della suddetta complessiva operazione sarebbe pregiudicato.

Si evidenzia peraltro che l'accadimento dei suddetti eventi (*"Material Adverse Effect"*) in data successiva all'erogazione del Finanziamento, configurando una condizione risolutiva del relativo Contratto, legittimerebbe le Banche a richiedere il rimborso del Finanziamento stesso. In tale circostanza il Gruppo Saipem dovrebbe reperire con tempestività le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare gli impegni di rimborso del Finanziamento al fine di non pregiudicare la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

In linea con i principi contabili relativi alle società che lavorano per commessa (IAS 11), alcune commesse del gruppo sono caratterizzate da varianti di progetto o *claims* contrattuali che - sebbene non siano ancora state approvate dai relativi committenti - sono contabilizzate nei ricavi del Gruppo. L'importo cumulato dei corrispettivi aggiuntivi (*change orders* e *claims*) non ancora approvati dai committenti, in relazione allo stato di avanzamento dei progetti, inclusi nella valutazione dei lavori in corso al 30 settembre 2015 è pari a Euro 1.042 milioni, di cui Euro 471 milioni sono riferibili a commesse oggetto di procedura di arbitrato.

Tenuto conto che, nonostante gli importi in questione siano stati valutati sulla base della ragionevole possibilità di ottenere il riconoscimento degli stessi da parte dei committenti, tuttavia l'esito delle negoziazioni e degli arbitrati è comunque incerto, il Gruppo potrebbe andare incontro a potenziali svalutazioni parziali o totali di questi importi (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo A.4, e Capitolo VI e Capitolo XX, del Documento di Registrazione).

Con riferimento ai procedimenti giudiziari in cui il Gruppo è parte si evidenzia quanto segue.

Al 30 settembre 2015, gli accantonamenti complessivi per i contenziosi sono pari a circa Euro 62 milioni e il *petitum* complessivo (vale a dire il valore delle domande contro il Gruppo complessivamente svolte in giudizio) relativo ai soli contenziosi per i quali sussistono accantonamenti di bilancio al 30 settembre 2015 è pari a circa Euro 126,4 milioni.

In particolare, la Società è coinvolta in procedimenti penali in corso in Italia (procedimento TSKJ, procedimento Algeria, procedimento Brasile, procedimento Kuwait), in cui la Società è stata evocata ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*). Tale normativa prevede che alla sentenza di condanna dell'ente ai sensi dell'articolo 69 del citato D. Lgs. 231/2001 consegua l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, conseguito dall'ente, nonché la possibile irrogazione di sanzioni interdittive.

Stante l'intrinseca ed ineliminabile alea che caratterizza il contenzioso, pur avendo svolto le necessarie valutazioni anche sulla base dei principi contabili applicabili, non è possibile escludere che il Gruppo possa essere in futuro tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento non coperti dal fondo contenzioso legale ovvero coperti in misura insufficiente ovvero non assicurati ovvero di importo superiore al massimale eventualmente assicurato. Per una sintesi dei procedimenti giudiziari più significativi *cfr.* Capitolo IV, Paragrafo A.5 e Capitolo XX, Paragrafo 20.5, del Documento di Registrazione, nonché la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2014 e la relazione finanziaria novestrale consolidata al 30 settembre 2015, incorporati mediante riferimento nel Documento di Registrazione e a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Saipem, nonché sul sito www.saipem.com.

INDICE

DEFINIZIONI	10
CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI	15
1.1 Responsabili della Nota Informativa	15
1.2 Dichiarazione di responsabilità	15
CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	16
CAPITOLO III - INFORMAZIONI FONDAMENTALI	34
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante	34
3.2 Fondi propri e indebitamento	36
3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta Globale	38
3.4 Motivazioni dell'Offerta e impiego dei proventi	38
CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI da offrire/da ammettere alla negoziazione	43
4.1 Descrizione delle Azioni	43
4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse	43
4.3 Caratteristiche delle Azioni	43
4.4 Valuta delle Azioni	43
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni	43
4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno emesse	44
4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni	44
4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Azioni	45
4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni	45
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso	45
4.11 Regime fiscale	45
4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti	46
4.11.2. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni	54
4.11.3. Tassa sui contratti di borsa	60
4.11.4. Imposta sulle transazioni finanziarie	60
4.11.5. Imposta sulle successioni e donazioni	63
4.11.6. Imposta di bollo sul dossier titoli	63
4.11.7. Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'estero (I.V.A.F.E)	64
4.11.8. Regime di circolazione	64
4.11.9. Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni	64
CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA	65
5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta	65
5.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	65
5.1.2. Ammontare totale dell'Offerta	65
5.1.3. Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione	65

5.1.4. Informazione sulla sospensione o sulla revoca dell'Offerta	66
5.1.5. Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso	67
5.1.6. Ammontare della sottoscrizione	67
5.1.7. Ritiro della sottoscrizione	67
5.1.8. Pagamento e consegna delle Azioni	67
5.1.9. Risultati dell'Offerta	67
5.1.10. Esercizio del diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	68
5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione	68
5.2.1. Categorie di investitori potenziali e mercati	68
5.2.2. Principali azionisti o membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente che intendono sottoscrivere l'Offerta e persone che intendono sottoscrivere più del 5% dell'Offerta	70
5.2.4. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni	72
5.2.5. Over Allotment e «greenshoe»	72
5.3. Fissazione del prezzo	72
5.3.1. Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore	72
5.3.2. Comunicazione del prezzo dell'Offerta.	73
5.3.3. Limitazione del diritto di opzione	73
5.3.4. Differenza tra il Prezzo di Offerta e prezzo degli strumenti finanziari pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti o persone affiliate.	73
5.4. Collocamento e sottoscrizione	73
5.4.1. Responsabile del collocamento e coordinatori dell'Offerta.	73
5.4.2. Organismi incaricati del servizio finanziario.	73
5.4.3. Impegni di sottoscrizione e garanzia.	73
CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	76
6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni	76
6.2 Altri mercati regolamentati	76
6.3 Altre operazioni	76
6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	76
6.5 Stabilizzazione	76
CAPITOLO VII - possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita	77
7.1 Azionisti Venditori	77
7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori	77
7.3 Accordi di <i>lock-up</i>	77
CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL'OFFERTA	79
CAPITOLO IX - DILUIZIONE	80
9.1 Diluizione immediata derivante dall'Offerta	80
CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	81
10.1 Soggetti che partecipano all'operazione	81
10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione	81
10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti	81
10.4 Informazioni provenienti da terzi	81

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

ABN AMRO	ABN AMRO Bank N.V., con sede legale in Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP.
Accordo Ricognitivo	L'accordo stipulato in data 27 ottobre 2015 tra Saipem ed Eni volto a disciplinare in modo ordinato e puntuale (i) la determinazione dei saldi esistenti e prospettici al <i>closing</i> sulla base di un principio di invarianza nonché (ii) il rimborso del debito delle società del Gruppo Saipem mediante il suo accentramento in capo alle sole Saipem e SFI.
Assemblea Straordinaria	L'assemblea straordinaria di Saipem convocata in data 2 dicembre 2015, per deliberare, tra l'altro, sull'Aumento di Capitale.
Aumento di Capitale o Aumento di Capitale in Opzione	L'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 2 dicembre 2015 per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.500 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro e non oltre il 31 marzo 2016.
Azioni	Le azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, rivenienti dall'Aumento di Capitale ed oggetto dell'Offerta, con godimento regolare.
Banca IMI	Banca IMI S.p.A., con sede in Milano, Largo Mattioli, 3.
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS, con sede in Parigi, 16 Boulevard des Italiens.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Citigroup	Citigroup Global Markets Limited, con sede in Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5LB.
Codice Civile o cod.	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive

civ.	modificazioni.
Co-Lead Managers	HSBC Bank, BNP PARIBAS, ABN AMRO e DNB Markets, ossia i soggetti che prima dell'avvio dell'Offerta hanno sottoscritto, in tale ruolo, il contratto di garanzia.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
Contratto di Finanziamento	Il contratto di finanziamento regolato dalla legge inglese e redatto sulla base del modello predisposto dalla <i>Loan Market Association</i> in relazione a contratti di finanziamento di analoga natura, sottoscritto in data 10 dicembre 2015 da Saipem e SFI con un <i>pool</i> di banche.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della Nota Informativa.
Deutsche Bank	Deutsche Bank AG, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB.
Diritto di Opzione o Diritti di Opzione	Il diritto degli azionisti di Saipem, <i>ex art.</i> 2441 del Codice Civile, di sottoscrivere un determinato numero di nuove Azioni in ragione delle azioni ordinarie e di risparmio Saipem detenute, secondo il rapporto di opzione di n. 22 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio detenuta.
DNB Markets	DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, con sede in Oslo, Dronning Eufemias gate 30.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2016, protocollo n. 0005685/16. Il Documento di Registrazione è disponibile presso la sede dell'Emittente, in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67, nonché sul sito <i>internet</i> dell'Emittente www.saipem.com .
Eni	Eni S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.
Finanziamento	La lettera di mandato sottoscritta tra Saipem, da un lato, e Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A., in veste di <i>mandated lead arrangers</i> e <i>bookrunners</i> , Goldman Sachs International e J.P. Morgan Limited in veste di <i>joint lead arrangers</i> , Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank N.A., Milan Branch, Deutsche Bank AG, Filiale Luxemburg, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. in veste di <i>underwriters</i> nonché Goldman Sachs Lending Partners LLC e JPMorgan Chase Bank N.A., Milan Branch in veste di <i>take and hold underwriters</i>

avente ad oggetto l'organizzazione e la messa a disposizione a favore di Saipem e di SFI di un finanziamento di tipo *unsecured* di importo massimo complessivo pari ad Euro 4.700.000.000,00 secondo i termini e le condizioni riassunte nel *term sheet* ivi allegato.

FSI

Fondo Strategico Italiano S.p.A., con sede in Milano, Corso Magenta 71.

Garanti

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca, UniCredit, HSBC Bank, BNP PARIBAS, ABN AMRO e DNB Markets ossia i soggetti che prima dell'avvio dell'Offerta hanno sottoscritto il contratto di garanzia.

Goldman Sachs

Goldman Sachs International, con sede in Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londra EC4A 2BB.

Gruppo o Gruppo Saipem

Saipem e le società da essa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del Testo Unico.

HSBC Bank

HSBC Bank plc, con sede in Londra, 8 Canada Square, E14 5HQ.

IAS/IFRS o Principi Contabili Internazionali

Tutti gli *International Financial Reporting Standards*, tutti gli *International Accounting Standards* (IAS), tutte le interpretazioni dell'*International Reporting Interpretations Committee* (IFRIC), precedentemente denominate *Standing Interpretations Committee* (SIC).

IRES

Imposta sui redditi delle società.

IRPEF

Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Istruzioni di Borsa

Le istruzioni al Regolamento di Borsa approvato da Borsa Italiana.

IVA

Imposta sul valore aggiunto.

J.P. Morgan

J.P.Morgan Securities plc, con sede in 25 Bank Street, Canary Wharf, Londra E14 5JP.

Joint Bookrunner

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit.

Joint Global Coordinator

Goldman Sachs e J.P. Morgan.

Linee di Credito

Le linee di credito in cui è suddiviso l'importo del Finanziamento, in linea con quanto previsto nel *term sheet* allegato alla lettera di mandato, ed in particolare:

- una *Bridge to Bond Facility* di Euro 1.600 milioni (con scadenza entro la più remota tra (i) la data che cade dopo 18 mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) il 1 luglio 2017 e rinnovabile di ulteriori 6 mesi);
- una *Term Facility* di Euro 1.600 milioni, di tipo amortizing, con una durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento;
- una *Revolving Facility* di Euro 1.500 milioni con una durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento.

Mediobanca	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa all’Emittente depositata presso la Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2016, protocollo n. 0005683/16. La Nota di Sintesi è disponibile presso la sede dell’Emittente, in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67, nonché sul sito <i>internet</i> dell’Emittente www.saipem.com .
Nota Informativa	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
Offerta in Opzione o Offerta	L’offerta in opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, agli azionisti Saipem di Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale.
Offerta in Borsa	L’offerta sul MTA dei Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ..
Periodo di Offerta	Il periodo di validità dell’Offerta compreso tra il 25 gennaio 2016 e l’11 febbraio 2016 (estremi inclusi).
Piano Strategico 2016-2019 ovvero Piano Strategico	Il piano strategico 2016-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2015.
Prezzo di Offerta	Il prezzo d’offerta, pari a Euro 0,362, a cui ciascuna nuova Azione sarà offerta in opzione agli azionisti di Saipem.
Regolamento (CE) 809/2004	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, come successivamente modificato e integrato recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Regolamento di Borsa	Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana in data 22 luglio 2015 e approvato dalla Consob con delibera n. 19319 del 26 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Saipem, l'Emittente o la Società	Saipem S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67.
SFI	Saipem Finance International B.V..
Società di Revisione	Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, via Po n. 32.
Statuto	Lo statuto sociale di Saipem vigente alla Data della Nota Informativa.
Testo Unico o TUF	D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
UniCredit	UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 4, Torre C.

CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI

1.1 Responsabili della Nota Informativa

L'Emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Saipem, responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in essa contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2016, protocollo n. 0005683/16.

2. CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente gli investitori devono considerare alcuni fattori di rischio.

Si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere e valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.

Il Capitolo II della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

I fattori di rischio descritti nel presente capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi a Saipem, alle società del Gruppo, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo operano, nonché alle altre informazioni, contenuti nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

A.1 Rischi relativi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale

Il positivo esito dell'Aumento di Capitale e del Finanziamento è strettamente connesso alla sottoscrizione, validità ed efficacia dei seguenti impegni e accordi contrattuali che, pur essendo giuridicamente autonomi, sono tra loro reciprocamente collegati e condizionati:

- (i) gli impegni di sottoscrizione di Eni e di FSI, per una partecipazione complessiva pari al 42,9% del capitale sociale ordinario e al 43,1% del totale delle azioni ordinarie con diritto di opzione;
- (ii) gli impegni di garanzia dei Garanti, per una partecipazione complessiva pari al massimo al 57,1% del capitale sociale ordinario, in ragione dell'entità dell'importo;
- (iii) l'erogazione del Finanziamento per Euro 4.700 milioni in favore di Saipem.

La sottoscrizione, validità ed efficacia degli impegni di sottoscrizione di Eni, di FSI e dei Garanti e l'erogazione del Finanziamento dipendono dal verificarsi di una pluralità di circostanze, come di seguito descritto.

Impegno di sottoscrizione di Eni

In data 27 ottobre 2015, Eni si è irrevocabilmente impegnata a sottoscrivere tutte le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale proporzionalmente spettanti alla partecipazione detenuta in Saipem, pari a circa il 42,9% del capitale sociale ordinario e al 43,1% del totale delle azioni ordinarie con diritto di opzione. L'impegno di sottoscrizione di Eni non è assistito da alcuna garanzia bancaria o assicurativa.

È peraltro previsto che l'obbligo di sottoscrizione di Eni perda efficacia in caso di mancata sottoscrizione, entro l'avvio dell'offerta, della documentazione contrattuale

con le banche finanziatrici per il rifinanziamento del debito per cassa del Gruppo Saipem verso il gruppo Eni (che residuerà ad esito della destinazione dei proventi dell’Aumento di Capitale a rimborso di parte del debito verso il gruppo Eni) ovvero in caso di venir meno, a qualunque titolo, degli impegni di garanzia assunti dai Garanti nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Nel caso in cui Eni sottoscriva l’Aumento di Capitale per la quota di competenza e successivamente alla chiusura dell’Offerta in Borsa vengano meno gli impegni di garanzia assunti dai suddetti Garanti, tale sottoscrizione rimarrà valida, efficace e pienamente vincolante.

Per quanto attiene alla prima condizione, si fa presente che, alla Data della Nota Informativa, tutta la documentazione contrattuale attinente al rifinanziamento del debito per cassa del Gruppo Saipem verso il gruppo Eni è stata sottoscritta. Infatti, in data 27 ottobre l’Emittente ha sottoscritto con Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit S.p.A., con Goldman Sachs e J.P. Morgan Limited, Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank, N.A., Milan Branch, Deutsche Bank AG, Filiale Luxemburg, Goldman Sachs Lending Partners LLC and J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Milan Branch una lettera di mandato avente ad oggetto l’organizzazione e la messa a disposizione a favore di Saipem e di SFI del Finanziamento di tipo *unsecured* di importo massimo complessivo pari ad Euro 4.700 milioni secondo i termini e le condizioni riassunte nel *term sheet* ivi allegato.

In data 10 dicembre 2015 Saipem e SFI (le “**Beneficiarie**”), da un lato, Banca IMI, in qualità di cd. Agent (l’“**Agente**”), Citigroup Global Markets Limited e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di cd. Documentation Agents, Banca IMI S.p.A., Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit S.p.A., J.P. Morgan Limited, Goldman Sachs International Bank in qualità di cd. *Initial Arrangers*, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, BNP PARIBAS, Italian Branch, DNB Bank ASA, London Branch, HSBC Bank PLC, Milan Branch, ING Bank N.V. - Milan Branch, ING Bank N.V – Milan Branch, Standard Chartered Bank, ABN Amro Bank N.V. in qualità di cd. *Additional Mandated Lead Arrangers*, Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank N.A., Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Mediobanca, UniCredit S.p.A., Goldman Sachs International Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., Milan Branch, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, BNP PARIBAS, Italian Branch, DNB Bank ASA, London Branch, HSBC Bank, PLC, Milan branch, ING Bank N.V., Milan Branch, Standard Chartered Bank, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop.a r.l., Banco Santander S.A., Milan Branch, ICBC (Europe) S.A., Milan Branch, Mizuho Bank, LTD, Milan Branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A., ABN AMRO Bank N.V. in qualità di cd. *Original Lenders* (queste ultime, le “**Banche Finanziatrici Originarie**” e, unitamente ad ogni loro eventuale successore o avente causa, le “**Banche Finanziatrici**”), dall’altro lato, hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento, regolato dalla legge inglese e redatto sulla base del modello predisposto dalla *Loan Market Association* in relazione a contratti di finanziamento di analoga natura.

Pertanto, alla luce di quanto precede, alla Data della Nota Informativa l’impegno di sottoscrizione di Eni è risolutivamente condizionato esclusivamente al venir meno degli impegni di garanzia assunti dai Garanti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

Impegno di sottoscrizione di FSI

In data 27 ottobre 2015, Eni ha altresì annunciato al mercato di aver sottoscritto con FSI (i) un contratto di compravendita in base al quale Eni si è impegnata a cedere una partecipazione rappresentata da n. 55.176.364 azioni ordinarie, pari a circa il 12,503% del capitale sociale ordinario di Saipem (la “Cessione”), nonché (ii) un accordo parasociale volto a disciplinare i reciproci rapporti tra Eni e FSI quali azionisti dell’Emittente. Si prevede che la Cessione si perfezioni al più tardi contestualmente all’avvio dell’Aumento di Capitale ad un prezzo per azione ordinaria Saipem pari ad Euro 8,3956, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 463.238.681,60.

FSI ha quindi assunto nei confronti della Società un impegno irrevocabile ad esercitare integralmente i diritti di opzione spettanti alle azioni oggetto della Cessione, subordinatamente all’esecuzione della stessa. Pertanto, l’impegno assunto da Eni sarà ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta da quest’ultima all’esito del trasferimento di azioni Saipem in favore di FSI. Ne consegue che, qualora la Cessione non si perfezionasse, resterebbe fermo l’impegno di Eni a sottoscrivere tutte le azioni ordinarie di nuova emissione proporzionalmente spettanti alla partecipazione detenuta in Saipem, pari al 42,9% del capitale sociale ordinario e al 43,1% del totale delle azioni ordinarie con diritto di opzione.

L’impegno di sottoscrizione di FSI è sospensivamente condizionato (i) all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea Straordinaria della Società; e (ii) al perfezionamento della Cessione.

Alla Data della Nota Informativa, la condizione sub (i) si è verificata.

Infatti, in data 2 dicembre 2015 l’Assemblea Straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di approvare la proposta di Aumento di Capitale.

Pertanto, alla luce di quanto precede, alla Data della Nota Informativa l’Impegno di Sottoscrizione FSI è sospensivamente condizionato esclusivamente al perfezionamento della Cessione (che è previsto si perfezioni al più tardi contestualmente all’avvio dell’Aumento di Capitale) ed è risolutivamente condizionato esclusivamente al venir meno degli impegni di garanzia assunti dai Garanti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

Cessione

Con riferimento alla Cessione, l’obbligo di Eni e FSI di dare corso alla Cessione è subordinato all’avverarsi prima dell’avvio dell’Aumento di Capitale, entro il 30 aprile 2016, di alcune condizioni sospensive.

Con riferimento alle predette condizioni sospensive:

- con delibera n. 19442 dell’11 novembre 2015, Consob ha concesso l’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto in ragione della riconducibilità della Cessione all’ipotesi di esenzione per “*trasferimento ... tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione*” di cui all’art. 106, comma 5, lett. b), TUF);
- in data 10 dicembre 2015, la Società ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento;
- in data 12 gennaio 2016 si è completata, con esito positivo, la procedura *antitrust* rilevante in relazione alla Cessione;

- in data 21 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società (i) ha approvato i termini e le condizioni finali dell'Aumento di Capitale e (ii) ha nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. il Dott. Leone Pattofatto quale membro del Consiglio di Amministrazione in luogo del Consigliere dimissionario Stefano Siragusa;
- in data 21 gennaio 2016 la Società ha altresì sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'Aumento di Capitale.

La Cessione è altresì sospensivamente condizionata all'autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione della Nota Informativa. È previsto che la Cessione si perfezioni al più tardi contesualmente all'avvio dell'Aumento di Capitale. Del perfezionamento della Cessione sarà data notizia al mercato mediante comunicato stampa.

La Cessione è altresì risolutivamente condizionata (i) al mancato verificarsi del regolamento dell'Aumento di Capitale (inteso come emissione delle nuove azioni a fronte del pagamento del prezzo da parte dei sottoscrittori (c.d. *settlement*) entro il 31 maggio 2016; (ii) al mancato tiraggio (c.d. *draw-down*), entro 30 giorni di calendario dalla data di regolamento dell'Aumento di Capitale e comunque non oltre il 30 giugno 2016, del Contratto di Finanziamento da parte di Saipem, nella misura necessaria a consentire il rimborso integrale del debito; e (iii) al mancato rimborso, sempre entro 30 giorni di calendario dalla data di regolamento dell'Aumento di Capitale e comunque non oltre il 30 giugno 2016, dell'intero debito, secondo quanto previsto nell'Accordo Ricognitivo con Saipem, mediante i proventi dell'Aumento di Capitale e, nella misura necessaria, attraverso le risorse rinvenienti dal tiraggio (c.d. *draw-down*) del Contratto di Finanziamento, di talché entro tale termine Saipem non avrà alcun debito residuo nei confronti del gruppo Eni.

In caso di avveramento anche di una sola delle condizioni risolutive, la Cessione e ogni atto esecutivo dello stesso si considereranno automaticamente risolti, fermi gli obblighi restitutori e ripristinatori in capo a ciascuna delle parti. In particolare, ove FSI abbia sottoscritto le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale per la quota di sua competenza, Eni assolverà il proprio obbligo di riconduzione in pristino procedendo al riacquisto dall'acquirente di tutte le azioni al relativo prezzo di emissione e, con riferimento alle azioni oggetto di acquisto a seguito del perfezionamento della Cessione, mediante retrocessione del corrispettivo a fronte della restituzione delle azioni da parte di FSI.

Impegni di garanzia dei Garanti

Accordo di Pre-Garanzia

In data 27 ottobre 2015 Saipem da un lato e Goldman Sachs e J.P. Morgan, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, e Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di *Joint Bookrunners* dall'altro, hanno sottoscritto, a condizioni in linea con la prassi di mercato, un accordo di pre-garanzia avente ad oggetto l'impegno di sottoscrizione delle azioni ordinarie Saipem eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, al netto dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI.

Ai sensi dell'accordo di pre-garanzia, l'impegno di sottoscrizione dei Garanti era subordinato al verificarsi di talune condizioni quali, *inter alia*, (i) l'ottenimento da parte della Società di tutte le delibere ed autorizzazioni necessarie per l'Aumento di

Capitale e la mancata sospensione, revoca, ritiro, annullamento o inefficacia delle stesse; (ii) il mancato verificarsi di determinati eventi pregiudizievoli (es. “*material adverse change*”, “*force majeure*”); (iii) l’ottenimento da parte della Società di un *rating* di tipo *investment grade* da parte delle agenzie Moody’s e Standard&Poor’s; (iv) l’assenza di cambiamenti significativi nella struttura e nei termini del Finanziamento come concordati nel *term sheet* sottoscritto in data 27 ottobre 2015; (v) l’assunzione degli impegni di sottoscrizione da parte di Eni e FSI e la mancata sospensione, revoca, ritiro, annullamento o inefficacia degli stessi; (vi) la stipulazione di accordi di *lock-up* sulle azioni della Società da parte di Eni e FSI con i *Joint Global Coordinators* in linea con la prassi di mercato internazionale per operazioni similari.

L'accordo di pre-garanzia ha cessato di avere efficacia con la sottoscrizione del contratto di garanzia e i relativi impegni sono stati nello stesso integralmente riflessi.

Contratto di Garanzia

Il contratto di garanzia è stato redatto a condizioni usuali per operazioni similari, è retto dalla legge italiana e contiene, tra l’altro, l’impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà tra loro, le azioni rimaste eventualmente inoperte al termine dell’Offerta in Borsa fino all’importo massimo complessivo di Euro 1.991.380.369 (al netto degli impegni irrevocabili di Eni e FSI), nonché le usuali clausole che condizionano l’efficacia degli impegni di garanzia dei Garanti ovvero attribuiscono la facoltà ai *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) di recedere dal contratto medesimo.

In particolare, il contratto di garanzia prevede la facoltà dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) di recedere dal contratto di garanzia, successivamente alla relativa sottoscrizione e sino alla data prevista per la sottoscrizione delle azioni da parte dei Garanti ai sensi del contratto di garanzia, nei casi di seguito indicati:

- (1) inadempimento della Società degli impegni assunti nel contratto di garanzia o non veridicità, correttezza e/o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie della Società ivi previste;
- (2) eventi che comportano o possano comportare gravi mutamenti negativi (“*material adverse change*”) riguardanti le condizioni economiche, finanziarie e/o patrimoniali, i profitti, i risultati operativi e/o le prospettive dell’Emittente o del Gruppo, tali da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti), sentita Saipem, impraticabile o sconsigliabile procedere con l’effettuazione dell’Offerta o da pregiudicare il buon esito della stessa;
- (3) gravi mutamenti negativi (“*material adverse change*”) dei mercati finanziari in Italia, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti, delle condizioni valutarie, politiche, fiscali, normative, finanziarie, economiche o delle condizioni di mercato o monetarie; rivolte, atti di terrorismo e/o *escalation* di guerre e/o calamità; significative distorsioni dei servizi bancari commerciali o di liquidazione o compensazione di strumenti finanziari in Italia, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti; dichiarazioni di moratoria generale sull’attività bancaria commerciale dichiarate dalle competenti autorità in Italia, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti; sospensioni o gravi

limitazioni alle negoziazioni delle azioni di Saipem, per un periodo di almeno due giorni consecutivi di negoziazione e per ragioni differenti dall'annuncio o dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale o per ragioni tecniche; e sospensioni o gravi limitazioni delle negoziazioni sull'MTA, sul *New York Stock Exchange* o sul *London Stock Exchange* per motivi diversi da ragioni tecniche. Tale eventi o circostanze, secondo il giudizio in buona fede dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti), dopo aver consultato la Società, devono essere tali da rendere impraticabile o sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta o da pregiudicare il successo della stessa;

- (4) *delisting* del titolo Saipem dall'MTA;
- (5) la pubblicazione di un supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi ai sensi dell'art. 94, comma 7, TUF tale da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti), impraticabile o sconsigliabile procedere con l'effettuazione dell'Offerta o da pregiudicare il buon esito dell'Offerta.

In aggiunta alle predette ipotesi di recesso, l'impegno di garanzia dei Garanti prevede altresì le seguenti condizioni risolutive, che potranno essere rinunciate dai *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) a loro discrezione, come da prassi di mercato: inadempimento degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI; ; mancato avvio dell'offerta in opzione entro il 25 gennaio 2016; mancata sottoscrizione degli accordi di *lock-up* da parte di Eni e FSI; revoca e/o ritiro dell'offerta; mancato rilascio delle usuali *comfort letters* e *legal opinions* in linea con la prassi di mercato internazionale per operazioni similari.

Affinché l'impegno di garanzia dei Garanti ai sensi del contratto di garanzia rimanga valido ed efficace, nessuna di tali condizioni dovrà essersi verificata sino alla data del pagamento.

Il Finanziamento

Lettera di Mandato e Term Sheet

Il *Term Sheet* allegato alla Lettera di Mandato disciplina i principali termini economici del Finanziamento e gli elementi essenziali del Contratto di Finanziamento.

In particolare il *Term Sheet* ha previsto l'ammontare massimo del Finanziamento, l'organizzazione del Finanziamento in tre distinte linee di credito (*i.e.* la *Term Facility*, la *Bridge to Bond Facility* e la *Revolving Facility*) e le differenti caratteristiche di ciascuna di esse, il costo del Finanziamento e di ciascuna linea di credito, le ipotesi di rimborso anticipato del Finanziamento, le ipotesi di risoluzione del Contratto di Finanziamento e i principali impegni e limitazioni posti a carico di Saipem, SFI, il Gruppo Saipem ovvero ciascuna delle ulteriori società del Gruppo Saipem (le "**Controllate Rilevanti**") i cui beni rappresentino almeno il 5% dei beni materiali del Gruppo Saipem o il cui EBITDA rappresenti almeno il 7,5% dell'EBITDA del Gruppo Saipem.

Contratto di Finanziamento

In data 10 dicembre 2015 (la "**Data di Stipula**") le Beneficiarie e le Banche Finanziatrici hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento, regolato dalla legge

inglese e redatto sulla base del modello predisposto dalla *Loan Market Association* in relazione a contratti di finanziamento di analoga natura.

In linea con quanto previsto dalla Lettera di Mandato, l'importo complessivo del Finanziamento regolato dal Contratto di Finanziamento è suddiviso in tre Linee di Credito.

Quanto al periodo di disponibilità delle Linee di Credito, è previsto che le richieste di utilizzo possano essere trasmesse alle banche finanziatrici a partire dalla data di avveramento delle condizioni sospensive sino al 31 marzo 2016 con riferimento alla *Term Facility* e alla *Bridge to Bond Facility*, mentre la *Revolving Facility*, potrà essere utilizzata a partire dalla data di avveramento delle condizioni sospensive sino alla data che cadrà un mese prima della data di scadenza.

Il Contratto di Finanziamento, in linea con quanto previsto nel *Term Sheet*, prevede che il Finanziamento possa essere erogato solo qualora risultino previamente soddisfatte in forma e sostanza soddisfacenti per l'Agente talune condizioni sospensive, ordinarie per operazioni di natura simile. Più in particolare è previsto che ciascuna Beneficiaria possa richiedere l'erogazione delle Linee di Credito entro il relativo periodo di disponibilità qualora (i) il Contratto di Garanzia sia stato previamente sottoscritto da tutti i Garanti Originari e (ii) siano stati consegnati all'Agente, tra gli altri, i seguenti documenti e/o evidenze:

- evidenza che l'Aumento di Capitale è stato interamente liberato;
- assenza di eventi (*Events of Default*) legittimanti le Banche Finanziatrici, o tali da legittimarle con il trascorre di un eventuale periodo di grazia o del periodo necessario all'assunzione della relativa decisione, a richiedere la risoluzione del Contratto di Finanziamento e, in particolare, (i) l'assenza degli eventi espressamente elencati nel Contratto di Finanziamento, tra cui (a) il mancato rispetto degli obblighi e delle limitazioni previsti dal Contratto di Finanziamento e dalla relativa documentazione finanziaria; (b) l'avvio di contenziosi di cui sia ragionevole prevedere un esito negativo e, in tal caso, tali da avere, o che sia ragionevolmente probabile che abbiano, un effetto sostanzialmente pregiudizievole (cd. "*Material Adverse Effect*") rispetto alla attività o alle condizioni finanziarie del Gruppo nella sua interezza o alla capacità di un Soggetto Obbligato di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli ulteriori documenti finanziari ad esso accessori; o alla validità ed opponibilità di quest'ultimi; ovvero (ii) l'assenza di qualsiasi evento o circostanza (diversi da quelli espressamente elencati nel Contratto di Finanziamento) e tali da avere, ovvero che sia ragionevolmente probabile che abbiano, un effetto sostanzialmente pregiudizievole (cd. "*Material Adverse Effect*") rispetto alla attività o alle condizioni finanziarie del Gruppo nella sua interezza; alla capacità di un Soggetto Obbligato di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli ulteriori documenti finanziari ad esso accessori; o alla validità ed opponibilità di quest'ultimi;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dei Beneficiari e delle Garanti Originarie;
- certificato di vigenza della Società rilasciato non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti la data richiesta per l'erogazione;

FATTORI DI RISCHIO

- copia della delibera del competente organo sociale dei Beneficiari e delle Garanti Originarie in virtù della quale è stata deliberata la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Garanzia e dell'ulteriore documentazione finanziaria accessoria, unitamente ad evidenza dei poteri di firma dei relativi firmatari e al loro *specimen* di firma;
- con riferimento a SFI, evidenza che l'operazione relativa alla concessione del Finanziamento è stata approvata dal relativo consiglio del lavoro (*ondernemingsraad*) o consiglio centrale o Europeo del lavoro (*centrale of Europese ondernemingsraad*) ovvero certificazione, anche in sede di delibera dell'organo sociale competente, che non è stato istituito alcun consiglio del lavoro (*ondernemingsraad*) o consiglio centrale o Europeo del lavoro (*centrale of Europese ondernemingsraad*) avente competenza ad autorizzare il compimento dell'operazione;
- rilascio delle *legal opinion* predisposte dai consulenti legali delle Banche Finanziatrici e della Società in linea con la prassi internazionale per operazioni similari;
- bilanci certificati al 31 dicembre 2014 dei Beneficiari e di ciascun Garante Originario;
- organigramma del Gruppo Saipem;
- evidenza che risultino corrisposti o saranno in ogni caso corrisposti entro la prima data di erogazione del Finanziamento tutti i costi e le spese da pagarsi entro tale data;
- la documentazione richiesta da ciascuna Banca Finanziatrice al fine di soddisfare i relativi requisiti "*know your customer*".

L'avveramento delle condizioni sopra indicate dovrà verificarsi alla data di erogazione del Finanziamento.

Gli effetti dell'operazione complessiva, che comporta la ridefinizione della struttura patrimoniale del Gruppo Saipem, possono essere così sintetizzati:

- (i) l'incasso dei proventi netti dell'Aumento di Capitale per circa Euro 3.450 milioni, destinati alla riduzione dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Saipem;
- (ii) la sostituzione dei finanziamenti in essere residui con gli attuali finanziatori di Saipem, principalmente costituiti da società del gruppo Eni con il Contratto di Finanziamento, ed in particolare con la *Term Facility* (pari a Euro 1.600 milioni) e la *Bridge to Bond Facility* (pari a Euro 1.600 milioni), ed eventualmente con la *Revolving Facility* (pari ad Euro 1.500 milioni);
- (iii) la riduzione dell'onere relativo agli interessi passivi corrisposti ai finanziatori del Gruppo Saipem, in conseguenza sia della riduzione dell'indebitamento per i proventi dell'Aumento di Capitale, sia per i nuovi tassi di interesse applicati sui nuovi Finanziamenti; l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Saipem al 31 dicembre 2014 era pari a Euro 4.424 milioni, mentre gli oneri finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto per l'esercizio 2014 sono stati pari ad Euro 188 milioni. Gli effetti *pro-forma* per l'esercizio 2014 derivanti dalla complessiva operazione di ridefinizione della struttura patrimoniale del

Gruppo (Aumento di Capitale e Contratto di Finanziamento) sono: (a) una riduzione dell'indebitamento finanziario netto per un importo pari a Euro 3.500 milioni, senza considerare le spese accessorie all'operazione, e senza considerare gli effetti dell'erogazione del Finanziamento che avrebbe comportato la sostituzione delle controparti finanziarie passando dal gruppo Eni al *pool* di banche finanziatrici, e (b) una riduzione degli oneri finanziari di un importo pari a circa Euro 65 milioni;

- (iv) l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Saipem al 30 settembre 2015 era pari a Euro 5.736 milioni, mentre gli oneri finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto per i nove mesi 2015 sono stati pari ad Euro 146 milioni. Gli effetti *pro-forma* per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2015 derivanti dalla complessiva operazione di ridefinizione della struttura patrimoniale del Gruppo (Aumento di Capitale e Contratto di Finanziamento) sono: (a) una riduzione dell'indebitamento finanziario netto per un importo pari a Euro 3.500 milioni, senza considerare le spese accessorie all'operazione, e senza considerare gli effetti dell'erogazione del Finanziamento che avrebbe comportato la sostituzione delle controparti finanziarie passando dal gruppo Eni al *pool* di banche finanziatrici, e (b) una riduzione degli oneri finanziari di un importo pari a circa Euro 68 milioni.

La Società ha, inoltre, stimato una riduzione degli oneri finanziari attesi di circa Euro 100 milioni, attribuibile per circa Euro 85 milioni a minori oneri finanziari derivanti dall'utilizzo dei proventi dell'Aumento di Capitale a quale rimborso di una parte dei finanziamenti in essere, e per la parte residua di circa Euro 15 milioni al differenziale di tasso di interesse tra il Finanziamento e i finanziamenti in essere con il gruppo Eni.

Si segnala che le condizioni apposte agli impegni e ai contratti che precedono sono tra loro connesse e pertanto, il verificarsi di alcuno degli eventi dedotti, potrebbe determinare il mancato o parziale completamento delle operazioni descritte.

In assenza di eventi pregiudizievoli (es. "*material adverse change*", "*force majeure*") entro la data di erogazione dei nuovi finanziamenti (e, dunque, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla trasmissione da parte di Saipem e SFI della richiesta di erogazione, che dovrà essere inviata alle banche finanziatrici immediatamente dopo la ricezione da parte di Saipem dei proventi dell'Aumento di Capitale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2016), la complessiva operazione di ridefinizione della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo avrà avuto esito positivo e, pertanto, l'Aumento di Capitale sarà stato interamente sottoscritto e i nuovi finanziamenti saranno stati erogati nella misura richiesta da Saipem e SFI.

Qualora determinati eventi pregiudizievoli (es. "*material adverse change*", "*force majeure*") si verificassero durante il periodo di offerta in opzione, compreso tra il 25 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016:

- (i) l'Aumento di Capitale potrebbe non essere integralmente sottoscritto in quanto i *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) avrebbero la facoltà di recedere dal contratto di garanzia;
- (ii) le Banche Finanziatrici potrebbero chiedere la risoluzione del Contratto di Finanziamento in ragione del verificarsi di un "*event of default*" e, ove fosse esercitato il recesso dal contratto di garanzia da parte dei *Joint Global*

Coordinators, i nuovi finanziamenti non potrebbero in ogni caso essere erogati;

- (iii) si avvererebbero le condizioni risolutive contrattualmente previste e la Cessione perderebbe efficacia, con conseguente obbligo di Eni di riacquistare le azioni Saipem acquistate da FSI;
- (iv) ove fosse esercitato il recesso dal contratto di garanzia da parte dei *Joint Global Coordinators* (cfr. punto (i) che precede), si avvererebbero le condizioni risolutive degli impegni di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale assunti da Eni e da FSI che, pertanto, perderebbero efficacia, fermo restando che, qualora Eni e FSI avessero già sottoscritto le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale di loro pertinenza, tali sottoscrizioni resterebbero ferme in quanto l’Aumento di Capitale ha natura scindibile e, pertanto, verrà eseguito e si intenderà limitato all’importo delle sottoscrizioni dei soci che vi avranno aderito, con obbligo di Eni di acquistare le azioni sottoscritte da FSI, salvo quanto di seguito indicato con riferimento alla pubblicazione di un supplemento;
- (v) le eventuali sottoscrizioni di azionisti di minoranza rimarrebbero ferme, salvo quanto di seguito indicato con riferimento alla pubblicazione di un supplemento.

Si fa presente che, qualora il Contratto di Garanzia perdesse efficacia, Saipem pubblicherebbe un supplemento ai sensi dell’art. 94, comma 7, TUF; in tal caso, secondo quanto previsto dall’art. 95-bis, comma 2, TUF, gli azionisti che abbiano già esercitato i diritti di opzione loro spettanti avranno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento (o entro il maggior termine concesso dalla Società), di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Qualora determinati eventi pregiudizievoli (es. “*material adverse change*”, “*force majeure*”) si verificassero successivamente al regolamento dell’Aumento di Capitale:

- (i) le Banche Finanziatrici potrebbero chiedere la risoluzione del Contratto di Finanziamento in ragione del verificarsi di un *event of default*;
- (ii) si avvererebbe una delle condizioni risolutive contrattualmente previste e la Cessione perderebbe efficacia con conseguente obbligo di Eni di riacquistare le azioni Saipem acquistate da FSI;
- (iii) le sottoscrizioni dei soci, incluse quelle di Eni, di FSI, dei Garanti ai sensi del contratto di garanzia, nonché degli azionisti di minoranza che avessero esercitato i diritti di opzione loro spettanti resterebbero ferme

Come sopra evidenziato, a fronte del verificarsi di determinati eventi pregiudizievoli (es. “*material adverse change*”, “*force majeure*”) prima dell’erogazione dei nuovi finanziamenti, il Contratto di Finanziamento potrebbe essere risolto e/o non sarebbe possibile chiedere l’erogazione dei nuovi finanziamenti. Pertanto, Saipem e SFI si troverebbero nell’impossibilità di disporre delle risorse finanziarie necessarie al fine di procedere alla sostituzione dei finanziamenti in essere residui con gli attuali finanziatori, principalmente costituiti da società del gruppo Eni, e supportare le generali esigenze di cassa del Gruppo.

In particolare, qualora l'operazione (Aumento di Capitale e Finanziamento) non avesse esecuzione neppure in parte, troverebbe applicazione la previsione di cui all'art. 4(F) dell'Accordo Ricognitivo secondo cui: *«fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.2, qualora l'Operazione non dovesse avere esecuzione neppure in parte entro il termine di cui al successivo Articolo 10 [i.e. il 31 marzo 2016], il presente Accordo cesserà di avere ogni effetto e le Parti valuteranno in buona fede se e come disciplinare la retrocessione dei Contratti Finanziari trasferiti»*. Nell'ipotesi suddetta, pertanto, perdendo efficacia l'Accordo Ricognitivo, Saipem non avrebbe l'obbligo di rimborsare il debito verso Eni bensì quello di negoziare in buona fede con Eni la "retrocessione" dei crediti Eni già trasferiti qualora l'Accordo Ricognitivo abbia avuto un principio di esecuzione. In questo scenario, la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è negativa e pari a circa Euro 0,9 miliardi, e deriva (i) da una stima del capitale circolante netto del Gruppo che alla Data della Nota Informativa è negativa per circa Euro 1,6 miliardi (senza tener conto di attività finanziarie non immediatamente disponibili), e (ii) da una stima del fabbisogno finanziario netto del Gruppo dei 12 mesi successivi positivo di circa Euro 0,7 miliardi. La stima del fabbisogno finanziario è stata determinata senza considerare gli effetti dell'Aumento di Capitale, della conseguente riduzione degli oneri finanziari, del Finanziamento, e dell'utilizzo di linee di credito a disposizione del Gruppo. In tale contesto, il Gruppo potrà fare fronte al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo attingendo alle linee di credito attualmente disponibili e non utilizzate, il cui importo stimato alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 2,8 miliardi (di cui circa Euro 1,3 miliardi a breve termine e circa Euro 1,5 miliardi a medio-lungo termine). Tali linee non sono soggette a revoca né a vincoli e/o condizioni all'utilizzo e sono messe a disposizione per circa il 90% da Eni.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'Aumento di Capitale trovasse esecuzione solo parzialmente, ai sensi dell'art. 6.2 dell'Accordo Ricognitivo, Saipem avrebbe l'obbligo di destinare i relativi proventi al rimborso di corrispondenti porzioni di debito verso Eni. In tale scenario, il Finanziamento non avrebbe buon esito, in quanto è previsto che ciascuna beneficiaria possa richiederne l'erogazione, tra l'altro, solo una volta consegnata alla relativa banca agente l'evidenza che l'Aumento di Capitale sia stato interamente liberato. Ipotizzando, a titolo esemplificativo, una sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in misura pari al 50% del relativo ammontare, i relativi proventi, pari a circa Euro 1.750 milioni verrebbero destinati (senza tener conto dei costi per la realizzazione dell'Aumento di Capitale che, in via prudenziale sarebbero comunque ipotizzati in misura pari a circa Euro 50 milioni) alla parziale riduzione dell'esposizione finanziaria verso Eni (verosimilmente con precedenza alle scadenze a breve termine) e al conseguente parziale rafforzamento della struttura finanziaria complessiva del Gruppo. In tale contesto, la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è prevista calare ed attestarsi ad un valore positivo pari a circa Euro +0,8 miliardi, calcolato partendo dal fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa negativo e pari a circa Euro 0,95 miliardi prima dell'ipotizzato Aumento di Capitale (ovvero Euro 0,9 miliardi calcolato nello scenario in assenza di Aumento di Capitale, maggiorato di Euro 50 milioni a copertura dei costi per l'aumento di capitale) e considerando la parziale estinzione dei debiti finanziari correnti per l'intero importo dei proventi dell'Aumento di Capitale (in questo scenario circa Euro 1.750 milioni. In aggiunta, anche in questo

contesto, il Gruppo potrà attingere alle sopra menzionate linee di credito attualmente disponibili e non utilizzate, il cui importo stimato alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 2,8 miliardi.

Negli scenari sopra descritti di mancato buon esito o di esito parziale dell’Aumento di Capitale (nonché di mancato buon esito del Finanziamento), le minori disponibilità conseguite attraverso l’operazione non permetterebbero a Saipem di raggiungere l’indipendenza finanziaria e pertanto il Gruppo (che farebbe ancora parte del gruppo Eni) continuerà a dipendere da Eni per le sue fonti di finanziamento, con la quale dovrà avviare una negoziazione (il cui esito è naturalmente incerto) per l’accesso a nuovi affidamenti.

Nell’attuale contesto di mercato è ragionevole attendersi che i piani di investimento ed operativi dell’Emittente potrebbero essere condizionati negativamente dalla difficoltà di trovare risorse finanziarie adeguate presso Eni o con il ricorso al mercato a causa di un merito di credito insufficiente. Inoltre queste situazioni di tensione finanziaria potrebbero riflettersi in un minor affidamento da parte dei committenti nell’assegnazione dei lavori. In questa situazione, le stime del Piano Strategico 2016-2019 potrebbero essere negativamente influenzate in termini di successo commerciale e/o di tempistica di assegnazione di nuove commesse, di risultati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo. Inoltre, il Gruppo potrebbe essere chiamato a far fronte agli impegni già assunti anche attraverso la dismissione o il ridimensionamento degli *assets* o delle proprie attività, con un ulteriore impatto sulla struttura patrimoniale e sui risultati economico-finanziari prospettici.

(Cfr. Capitolo V, Paragrafi 5.2.2 e 5.4.4 della Nota Informativa e Capitolo XXII del Documento di Registrazione).

A.2 Rischi connessi alla libera trasferibilità delle azioni Saipem

In data 27 ottobre 2015, contestualmente alla stipula del contratto relativo alla Cessione, Eni e FSI hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e d), del TUF, avente a oggetto azioni ordinarie Saipem (il “**Patto**”).

Eni e FSI conferiranno nel Patto, complessivamente, una partecipazione pari a circa il 25,006% del capitale ordinario della Società (ovvero la diversa percentuale del capitale ordinario risultante a seguito dell’eventuale conversione di azioni di risparmio convertibili di Saipem) che, salvo diverso accordo, rappresenterà altresì la partecipazione massima conferita nel Patto da Eni e FSI per l’intera durata dello stesso (le “**Azioni Sindacate**”).

Salvo alcune disposizioni, il Patto acquisterà efficacia alla data di esecuzione della Cessione e di effettivo trasferimento in favore di FSI della partecipazione oggetto di Cessione, subordinatamente all’esecuzione medesima (la “**Data di Efficacia**”).

Con particolare riferimento alle pattuizioni connesse alla circolazione delle azioni Saipem, il Patto prevede quanto segue:

- (a) fermi restando gli obblighi di legge e regolamentari, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Patto e la Data di Efficacia, Eni e, per quanto occorrer possa, FSI si sono impegnate, direttamente e/o per il tramite di interposta persona, a non effettuare alcuna operazione sulle azioni Saipem, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni attraverso strumenti derivati, opzioni, pronti contro termine, *collateral*, repo, o qualsiasi altra

operazione che possa avere come sottostante azioni o altri strumenti finanziari Saipem;

- (b) per l'intera durata del Patto, Eni e FSI non potranno trasferire le rispettive Azioni Sindacate, fatta eccezione per i trasferimenti, in tutto o in parte di Azioni a società controllanti ovvero controllate, a condizione che: (i) la parte cedente si sia preventivamente impegnata a riacquistare dalla società cessionaria, che si dovrà preventivamente impegnare a ritrasferire, le Azioni Sindacate prima che cessi il rapporto di controllo tra la parte cedente e la parte cessionaria; e (ii) la parte cessionaria aderisca al Patto, subentrando in tutti i diritti e tutti gli obblighi della parte cedente ai sensi del Patto stesso, ferma in ogni caso la responsabilità solidale della parte cedente che continuerà a rispondere, insieme alla società cessionaria, dell'adempimento da parte di quest'ultima di tutti gli obblighi derivanti dal Patto (in caso di cessioni parziali di Azioni Sindacate, parte cedente e parte cessionaria costituiranno un'unica parte contrattuale ai fini dell'esercizio dei diritti previsti nel Patto);
- (c) le azioni non sindacate potranno essere liberamente trasferite in tutto o in parte con qualsiasi modalità, fermo restando che qualsiasi trasferimento, da parte di Eni, di una partecipazione rappresentata da Azioni non Sindacate superiore al 5% del capitale ordinario di Saipem, in favore, direttamente e/o indirettamente, di un medesimo soggetto, sarà subordinato alla preventiva espressione di gradimento da parte di FSI, eccezion fatta tuttavia per i soli trasferimenti in favore di investitori finanziari di natura istituzionale (incluse le banche, gli intermediari autorizzati, le società assicurative, i fondi di investimento e i fondi sovrani), per i quali il suddetto limite del 5% non troverà applicazione. Eni e FSI si sono inoltre impegnate, per quanto occorrer possa, a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché eventuali trasferimenti sul mercato di Azioni non Sindacate avvengano secondo il principio c.d. di "*orderly market disposal*";

Le Azioni non Sindacate potranno invece essere liberamente trasferite dalle parti a società controllanti o controllate, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti (i) e (ii) di cui alla precedente lettera (b), restando inteso che l'impegno di cui al punto (ii) troverà applicazione solo con riferimento alle pattuizioni del Patto relative alle Azioni non Sindacate;

- (d) Eni e FSI si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, a non sottoscrivere né partecipare, direttamente e/o indirettamente, anche attraverso proprie controllate, ovvero parti correlate, a qualsivoglia accordo o operazione, ovvero comunque a non porre in essere alcun comportamento (ivi incluso l'acquisto di azioni Saipem), dai quali possa derivare l'obbligo per le parti, ai sensi della normativa applicabile (ed anche in considerazione delle azioni proprie tempo per tempo eventualmente detenute da Saipem), di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulle azioni Saipem.

Per maggiori informazioni circa il Patto *cfr.* Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4, del Documento di Registrazione.

A.3 Rischi connessi all'eventuale *downgrading* del *rating* attribuito all'Emittente

In data 28 ottobre 2015, la Società ha ottenuto da Standard & Poor's Ratings Services un *preliminary long term corporate credit rating* pari a "BBB-", con outlook "stabile", nonché un *preliminary issue rating* pari a "BBB-" sulla *Term*

Facility e sulla *Revolving Facility*. Inoltre, in pari data Moody's Investor Service ha assegnato alla Società un *provisional issuer rating* pari a "(P)Baa3" con outlook "stabile".

Tali *rating* sono stati assegnati sul presupposto che sia realizzato l'Aumento di Capitale e che la documentazione contrattuale del Finanziamento rispecchi le condizioni previste dal *term sheet* allegato alla lettera di mandato del 27 ottobre 2015. Pertanto, tali *rating* potrebbero essere modificati o ritirati qualora la documentazione contrattuale del Finanziamento risultasse non coerente con la documentazione preliminare consegnata alle agenzie di *rating*.

I livelli di *preliminary rating* ("BBB-") e di *provisional rating* ("(P)Baa3") assegnati alla Società si collocano entrambi al valore minimo corrispondente alla categoria c.d. "*investment grade*" e sono stati determinati in base alla valutazione di una serie di parametri comprendenti il profilo di rischio operativo, il profilo di rischio finanziario, il livello di liquidità e la solidità del gruppo di appartenenza.

È previsto che le agenzie di *rating* rilascino il *public rating* in via definitiva una volta che l'Aumento di Capitale e il Finanziamento del debito residuo siano stati perfezionati.

Nel caso in cui la Società non dovesse mantenere i risultati misurati da uno o più indicatori, si potrebbe determinare un peggioramento (c.d. *downgrading*) del *rating* attribuito dalle agenzie, con una conseguente maggior onerosità nella raccolta dei finanziamenti e un ricorso meno agevole al mercato dei capitali. Tra le circostanze che potrebbero determinare l'abbassamento del *preliminary rating* e/o del *provisional rating* (ovvero, in futuro, dei *rating* definitivi) vi sono: (i) l'eventuale generazione di *cash flow* operativo inferiore alle previsioni, (ii) l'eventuale deterioramento del livello del portafoglio d'ordini o dei margini di commessa a causa di una persistente depressione del prezzo del petrolio, (iii) gli eventuali incrementi di costo su contratti a prezzo fisso, (iv) l'emergere di contenziosi di valore rilevante o (v) la significativa riduzione della partecipazione di Eni nella Società o del supporto potenziale di Eni al Gruppo.

In particolare, ai sensi del contratto per il Finanziamento, è previsto che qualora si verificasse il ritiro o l'abbassamento del *preliminary rating* e/o del *provisional rating* (ovvero, in futuro, dei *rating* definitivi) i margini applicati sulle varie Linee di Credito siano automaticamente incrementati per un massimo dello 0,45% annuo e che, successivamente a tale evento, la Società sia tenuta a mantenere un rapporto tra posizione finanziaria netta e EBITDA, calcolato annualmente a livello di bilancio consolidato (*Consolidated Net Debt to Consolidated EBITDA*) non superiore a 3,00x.

Inoltre si segnala che ai sensi dell'accordo di garanzia connesso all'Aumento di Capitale sottoscritto in data 21 gennaio 2016 tra Saipem e i Garanti, è previsto che in caso di ritiro o di abbassamento del *preliminary rating* e/o del *provisional rating*, oppure di annuncio di avvio di una procedura di revisione di tali *rating* con possibili implicazioni negative al di sotto del livello di "*investment grade*" le suddette banche e Saipem negozieranno in buona fede esclusivamente una revisione delle commissioni di garanzia per adeguarle al mutato profilo di rischio dell'Aumento di Capitale, fermo restando il rispettivo impegno di garanzia ivi assunto.

Pertanto, l'eventuale *downgrading* di uno o più dei suddetti *rating* potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria, economica e/o finanziaria patrimoniale del Gruppo.

Per maggiori informazioni *cfr.* Capitolo XX del Documento di Registrazione e Capitolo III, Paragrafo 3.4, della Nota Informativa.

A.4 Rischi relativi alla liquidabilità e volatilità delle Azioni e dei relativi Diritti di Opzione

I Diritti di Opzione e le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori di tali strumenti hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Tuttavia, tali strumenti potrebbero presentare problemi di liquidità, a prescindere dall'Emittente o dall'ammontare delle Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. Infine, il prezzo delle Azioni e, eventualmente, dei Diritti di Opzione, potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente; in alcune circostanze, pertanto, il prezzo di mercato potrebbe non riflettere i reali risultati operativi del Gruppo. Fattori quali cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale di Saipem o delle società del Gruppo, mutamenti nelle condizioni generali dei settori in cui Saipem e il Gruppo operano, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie di fonte giornalistica relative al Gruppo Saipem, potrebbero generare fluttuazioni, anche significative, del prezzo delle Azioni ed, eventualmente, dei Diritti di Opzione.

Inoltre, negli ultimi anni i mercati azionari hanno fatto riscontrare un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero, in futuro, incidere negativamente sul prezzo di mercato delle azioni di Saipem ed, eventualmente, dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai valori patrimoniali economici e finanziari che il Gruppo Saipem sarà in grado di realizzare.

Il prezzo dei Diritti di Opzione dipenderà, tra l'altro, dall'andamento del prezzo delle azioni Saipem in circolazione e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle stesse.

Nell'ambito dell'Offerta, infine, alcuni azionisti della Società potrebbero decidere di non esercitare i propri Diritti di Opzione e di venderli sul mercato. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione o delle Azioni.

(*Cfr.* Capitolo VI della Nota Informativa).

A.5 Effetti diluitivi

Le Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di Saipem e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro pertinenza.

Gli azionisti di Saipem che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza vedrebbero diluita la propria partecipazione sul capitale. Nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, gli azionisti che non sottoscrivessero la quota loro spettante subirebbero una riduzione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale, pari al 96%.

(Cfr. Capitolo IX, della Nota Informativa).

A.6 Esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'Offerta

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita (collettivamente, gli "Altri Paesi") in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Documento di Registrazione, la Nota Informativa o la Nota di Sintesi né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Saipem con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Saipem per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite

i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L’Emittente ha predisposto anche un documento di offerta internazionale (*International Offering Circular*) in lingua inglese destinato a (i) “*qualified institutional buyers*” (“**QIBs**”) negli Stati Uniti d’America, come definiti dalla Rule 144A del *Securities Act*, mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del *Securities Act*, ovvero (ii) a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d’America in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

Agli azionisti di Saipem non residenti in Italia potrebbe essere precluso l’esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

(Cfr. Capitolo V, della Nota Informativa).

A.7 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse

Le istituzioni finanziarie partecipanti al consorzio di garanzia per il buon esito dell’Offerta e/o partecipanti all’operazione di Finanziamento, società dalle stesse rispettivamente controllate o alle stesse collegate, nell’ambito della propria attività ordinaria: (i) vantano e/o potrebbero vantare rapporti creditizi, anche significativi e/o rilevanti, con società del Gruppo Saipem o azionisti del Gruppo; (ii) prestano o potrebbero prestare servizi di *lending*, consulenza e di *investment banking e/o corporate finance* a favore di Saipem e/o società facenti parte del Gruppo e/o ad azionisti di quest’ultime e/o a società direttamente o indirettamente coinvolte nell’operazione o del medesimo settore di Saipem, a fronte dei quali hanno percepito, percepiscono o potrebbero percepire commissioni; (iii) detengono o potrebbero detenere, in conto proprio o per conto di propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente e/o di società facenti parte del Gruppo e/o di azionisti del Gruppo; e (iv) emettono o potrebbero emettere strumenti finanziari collegati e/o correlati all’Emittente e/o a società facenti parte del Gruppo e/o a azionisti del Gruppo. Tali istituzioni finanziarie, o le società dagli stessi rispettivamente controllate o alle stesse collegate, potrebbero, pertanto, trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interesse.

In particolare, si segnala che le banche garanti nell'ambito dell'Offerta percepiranno delle commissioni a fronte dei servizi prestati rispettivamente nei loro ruoli di *Joint Global Coordinators*, *Joint Bookrunners* e *Co-Lead Managers*.

Inoltre, le banche partecipanti al consorzio di garanzia per il buon esito dell'Offerta, le società controllate dalle, e/o collegate alle, medesime unitamente ad altre istituzioni finanziarie hanno sottoscritto con Saipem e SFI un'operazione di Finanziamento di Euro 4.700 milioni che verrà effettuata subordinatamente all'esito positivo dell'Offerta (*cf.* Capitolo V, Paragrafo 3.4, della Nota Informativa).

In aggiunta a quanto precede, si segnala altresì che le banche partecipanti al consorzio di garanzia per il buon esito dell'Offerta e le banche finanziatrici partecipanti all'operazione di Finanziamento, direttamente o tramite società dalle stesse rispettivamente controllate o alle stesse collegate o appartenenti al medesimo gruppo, hanno in essere, alla Data della Nota Informativa, rapporti con società del Gruppo che possono generare un potenziale conflitto di interessi tra cui:

- (i) operazioni di finanziamento:
 - a. Citigroup per un importo utilizzato di circa USD 114,3 milioni;
 - b. Gruppo Santander per un importo utilizzato di circa Euro 32 milioni;
 - c. UniCredit per un importo utilizzato di circa Euro 250 milioni;
 - d. Gruppo UBI per un importo utilizzato di circa Euro 2,365 milioni;
- (ii) operazioni di credito di firma (Citigroup per un importo utilizzato di circa USD 17,7 milioni, Deutsche Bank per un importo utilizzato di circa Euro 223 milioni, Gruppo Intesa Sanpaolo per un importo utilizzato di circa Euro 1.206 milioni, UniCredit per un importo utilizzato di circa Euro 409 milioni, DNB Markets per un importo utilizzato di circa GBP 19,8 milioni, Gruppo Banca Popolare di Sondrio per un importo utilizzato di circa Euro 21,1 milioni e ING per un importo utilizzato di circa Euro 100,2 milioni);
- (iii) servizi di *cash management* (Citigroup e J.P. Morgan);
- (iv) servizi di *investment banking* e/o di *corporate finance* (Citigroup, Goldman Sachs e Gruppo Intesa Sanpaolo).

In connessione con l'Offerta, i suddetti rapporti creditizi in essere con società del gruppo Saipem non saranno soggetti ad estinzione anticipata fatto salvo per il citato Contratto di Finanziamento di Euro 4.700 milioni che è subordinato, *inter alia*, all'esito positivo dell'Aumento di Capitale (*cf.* Capitolo V, Paragrafo 3.4, della Nota Informativa).

Si segnala infine che le banche partecipanti al consorzio di garanzia per il buon esito dell'Offerta e/o partecipanti all'operazione di Finanziamento, direttamente o tramite società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate o appartenenti al medesimo gruppo, non hanno in essere, alla Data della Nota Informativa, rapporti con il gruppo Eni che possono generare un potenziale conflitto di interessi con l'Offerta fatto salvo per alcuni rapporti creditizi erogati da una o più società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

(*Cfr.* Capitolo V, Paragrafo 3.4, e Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa).

CAPITOLO III - INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Tenuto conto della definizione di capitale circolante contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319 (“*mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza*”), alla Data della Nota Informativa il Gruppo non dispone di risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza nei 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa. La stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è negativa e pari a circa Euro 0,98 miliardi, e deriva (i) da una stima del capitale circolante netto del Gruppo che alla Data della Nota Informativa è negativa per circa Euro 1,6 miliardi (senza tener conto di attività finanziarie non immediatamente disponibili), e (ii) da una stima del fabbisogno finanziario netto del Gruppo dei 12 mesi successivi positivo di circa Euro 0,7 miliardi. La stima del fabbisogno finanziario è stata determinata senza considerare gli effetti dell’Aumento di Capitale, della conseguente riduzione degli oneri finanziari, del Finanziamento, e dell’utilizzo di linee di credito a disposizione del Gruppo, ma considerando l’impegno relativo al costo per l’Aumento di Capitale pari a circa Euro 50 milioni.

Pertanto, senza tener conto dei proventi netti dell’Aumento di Capitale e del Finanziamento, il Gruppo non dispone di un capitale circolante (come definito nelle citate Raccomandazioni ESMA) sufficiente per le proprie esigenze, intendendosi per tali quelle relative ai 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa. Il previsto fabbisogno finanziario netto di circa Euro 0,7 miliardi è stato determinato dall’Emittente sommando i flussi positivi previsti della gestione operativa (per circa Euro 1,4 miliardi) e i flussi negativi associati alla gestione finanziaria (per circa Euro 0,2 miliardi, che non tengono conto degli effetti dell’Aumento di Capitale, della conseguente riduzione degli oneri finanziari, del Finanziamento, e dell’utilizzo di linee di credito a disposizione del Gruppo) e al finanziamento degli investimenti (per circa Euro 0,5 miliardi).

L’evoluzione del fabbisogno finanziario è fortemente influenzata dalle tempistiche di fatturazione dei lavori in corso e di incasso dei relativi crediti, oltreché dalla implementazione del Piano Strategico 2016-2019 secondo i termini e le misure ivi indicate. Di conseguenza, eventuali ritardi nello stato avanzamento dei progetti e/o nelle definizioni delle posizioni in corso di negoziazione con i committenti, potranno avere un impatto sulla dimensione e/o sulla tempistica di realizzazione dei risultati economici e sulla capacità e/o sulla tempistica di generazione dei flussi di liquidità.

Al 30 settembre 2015 il Gruppo disponeva di linee di credito non utilizzate per Euro 3.054 milioni (Euro 2.450 milioni al 31 dicembre 2014). Alla Data della Nota Informativa l’importo di tali linee di credito disponibili e non utilizzate ammonta a circa Euro 2,8 miliardi (di cui circa Euro 1,3 miliardi a breve termine e circa Euro 1,5 miliardi a medio-lungo termine), in linea con il livello al 30 novembre 2015. Tali linee, non sono soggette a revoca né a vincoli e/o condizioni all’utilizzo e sono messe a disposizione per circa il 90% da Eni. In attesa del completamento dell’Aumento di Capitale e del Finanziamento, tali linee potranno essere utilizzate al fine di coprire le eventuali oscillazioni del fabbisogno finanziario netto.

In caso di buon esito dell’Aumento di Capitale e del Finanziamento, il Gruppo stima di migliorare significativamente il proprio livello di capitale circolante nel corso dei 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa. In tale contesto, i proventi

derivanti dall’Aumento di Capitale, pari a massimi Euro 3.500 milioni, verranno destinati (senza tenere conto dei costi per la realizzazione dell’Aumento di Capitale) alla riduzione dell’esposizione finanziaria e al conseguente rafforzamento della struttura finanziaria complessiva del Gruppo; parimenti una parte delle linee di credito del Finanziamento (in particolare la *Term Loan Facility* e la *Bridge to Bond Facility*) verranno destinate alla riduzione dell’esposizione finanziaria verso Eni, con un miglioramento del profilo di rischio della struttura del debito in relazione all’allungamento delle scadenze sul medio-lungo termine. La *Revolving Facility* costituirebbe, invece, una fonte di liquidità disponibile a copertura delle eventuali oscillazioni del livello di capitale d’esercizio netto (tipiche del *business* di Saipem) nel corso degli esercizi e delle esigenze finanziarie correnti, ivi incluso il possibile rimborso dell’importo dell’indebitamento lordo eventualmente non coperto dall’utilizzo della *Term Facility* e della *Bridge to Bond Facility*. In virtù di quanto sopra, a valle dell’Aumento di Capitale e del Finanziamento la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è prevista calare ed attestarsi ad un valore ampiamente positivo (stimato in circa Euro +2,8 miliardi) in ragione della totale estinzione dei debiti finanziari correnti (stimati in circa Euro 3,8 miliardi alla Data della Nota Informativa).

Qualora l’operazione (Aumento di Capitale e Finanziamento) non avesse esecuzione neppure in parte, troverebbe applicazione la previsione di cui all’art. 4(F) dell’Accordo Ricognitivo secondo cui: *«fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.2, qualora l’Operazione non dovesse avere esecuzione neppure in parte entro il termine di cui al successivo Articolo 10 [i.e. il 31 marzo 2016], il presente Accordo cesserà di avere ogni effetto e le Parti valuteranno in buona fede se e come disciplinare la retrocessione dei Contratti Finanziari trasferiti»*. Nell’ipotesi suddetta, pertanto, perdendo efficacia l’Accordo Ricognitivo, Saipem non avrebbe l’obbligo di rimborsare il debito verso Eni bensì quello di negoziare in buona fede con Eni la “retrocessione” dei crediti Eni già trasferiti qualora l’Accordo Ricognitivo abbia avuto un principio di esecuzione. In questo scenario, la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è negativa e pari a circa Euro 0,9 miliardi, e deriva (i) da una stima del capitale circolante netto del Gruppo che alla Data della Nota Informativa è negativa per circa Euro 1,6 miliardi (senza tener conto di attività finanziarie non immediatamente disponibili), e (ii) da una stima del fabbisogno finanziario netto del Gruppo dei 12 mesi successivi positivo di circa Euro 0,7 miliardi (senza tenere conto del costo per la realizzazione dell’Aumento di Capitale pari a circa Euro 50 milioni). La stima del fabbisogno finanziario è stata determinata senza considerare gli effetti dell’Aumento di Capitale, della conseguente riduzione degli oneri finanziari, del Finanziamento, e dell’utilizzo di linee di credito a disposizione del Gruppo. In tale contesto, il Gruppo potrà fare fronte al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo attingendo alle linee di credito attualmente disponibili e non utilizzate, il cui importo stimato alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 2,8 miliardi (di cui circa Euro 1,3 miliardi a breve termine e circa Euro 1,5 miliardi a medio-lungo termine). Tali linee non sono soggette a revoca né a vincoli e/o condizioni all’utilizzo e sono messe a disposizione per circa il 90% da Eni.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale trovasse esecuzione solo parzialmente, ai sensi dell’art. 6.2 dell’Accordo Ricognitivo, Saipem avrebbe l’obbligo di destinare i relativi proventi al rimborso di corrispondenti porzioni di

debito verso Eni. In tale scenario, il Finanziamento non avrebbe buon esito, in quanto è previsto che ciascuna beneficiaria possa richiederne l'erogazione, tra l'altro, solo una volta consegnata alla relativa banca agente l'evidenza che l'Aumento di Capitale sia stato interamente liberato. Ipotizzando, a titolo esemplificativo, una sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in misura pari al 50% del relativo ammontare, i relativi proventi, pari a circa Euro 1.750 milioni verrebbero destinati (senza tener conto dei costi per la realizzazione dell'Aumento di Capitale che, in via prudenziale sarebbero comunque ipotizzati in misura pari a circa Euro 50 milioni) alla parziale riduzione dell'esposizione finanziaria verso Eni (verosimilmente con precedenza alle scadenze a breve termine) e al conseguente parziale rafforzamento della struttura finanziaria complessiva del Gruppo. In tale contesto, la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa è prevista calare ed attestarsi ad un valore positivo pari a circa Euro +0,75 miliardi, calcolato partendo dal fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Saipem per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa negativo e pari a circa Euro 0,98 miliardi prima dell'ipotizzato Aumento di Capitale (ma includendo l'impegno relativo al costo per l'Aumento di Capitale tenuto prudenzialmente anche in questo scenario pari a circa Euro 50 milioni) e considerando la parziale estinzione dei debiti finanziari correnti per l'intero importo dei proventi dell'Aumento di Capitale (in questo scenario circa Euro 1.750 milioni). In aggiunta, anche in questo contesto, il Gruppo potrà attingere alle sopra menzionate linee di credito attualmente disponibili e non utilizzate, il cui importo stimato alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 2,8 miliardi.

Negli scenari sopra descritti di mancato buon esito o di esito parziale dell'Aumento di Capitale (nonché di mancato buon esito del Finanziamento), le minori disponibilità conseguite attraverso l'operazione non permetterebbero a Saipem di raggiungere l'indipendenza finanziaria e pertanto il Gruppo (che farebbe ancora parte del gruppo Eni) continuerà a dipendere da Eni per le sue fonti di finanziamento, con la quale dovrà avviare una negoziazione (il cui esito è naturalmente incerto) per l'accesso a nuovi affidamenti.

Nell'attuale contesto di mercato è ragionevole attendersi che i piani di investimento ed operativi dell'Emittente potrebbero essere condizionati negativamente dalla difficoltà di trovare risorse finanziarie adeguate presso Eni o con il ricorso al mercato a causa di un merito di credito insufficiente. Inoltre queste situazioni di tensione finanziaria potrebbero riflettersi in un minor affidamento da parte dei committenti nell'assegnazione dei lavori. In questa situazione, le stime del Piano Strategico 2016-2019 potrebbero essere negativamente influenzate in termini di successo commerciale e/o di tempistica di assegnazione di nuove commesse, di risultati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo. Inoltre, il Gruppo potrebbe essere chiamato a far fronte agli impegni già assunti anche attraverso la dismissione o il ridimensionamento degli *assets* o delle proprie attività, con un ulteriore impatto sulla struttura patrimoniale e sui risultati economico-finanziari prospettici.

Cfr. Capitoli IX, X, XX e XXII del Documento di Registrazione.

3.2 Fondi propri e indebitamento

Fondi Propri

Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2015 è pari ad Euro 3.390 milioni ed è composto come segue:

	30-settembre- 2015
Capitale sociale	441
Riserva sopraprezzo delle azioni	55
Riserva legale	88
Riserva per cash flow hedge	(262)
Riserva per differenze di cambio	79
Riserva benefici definiti per dipendenti	(20)
Altre	6
Utili relativi a esercizi precedenti	3.912
Utile (perdita) dell'esercizio	(866)
Azioni proprie	(43)
Totale	3.390

Si evidenzia che dal 30 settembre 2015 alla Data della Nota Informativa non sono intervenuti eventi significativi nell'attività operativa o operazioni straordinarie che possono aver modificato in modo significativo il patrimonio netto del Gruppo.

Indebitamento finanziario

L'indebitamento finanziario del Gruppo al 30 novembre 2015, predisposto secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione dell'ESMA 2011/81, con separata indicazione dell'indebitamento finanziario relativo alle attività destinate alla vendita, è composto come segue:

<i>in milioni di euro</i>	30- novembre 2015	30 settembre 2015
(A) Disponibilità liquide ed equivalenti	1.197	1.279
(B) Titoli disponibili per la vendita	8	8
(C) Liquidità (A+B)	1.205	1.287
(D) Crediti finanziari	33	33
(E) Passività finanziarie a breve termine verso banche	214	428
(F) Passività finanziarie a lungo termine verso banche	255	5
(G) Passività finanziarie a breve termine verso entità correlate	3.456	2.853
(H) Passività finanziarie a lungo termine verso entità correlate	3.562	3.725
(I) Altre passività finanziarie a breve termine	45	46
(L) Altre passività finanziarie a lungo termine	27	-
(M) Indebitamento finanziario lordo (E+F+G+H+I+L)	7.559	7.057
(N) Posizione finanziaria netta come da comunicazione Consob (M-C-D)	6.321	5.737
(O) Crediti finanziari non correnti	0	1
(P) Indebitamento finanziario netto (N-O)	6.321	5.736

Al 30 novembre 2015 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo risulta pari ad Euro 6.321 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2014 di Euro 1.897 milioni. L'incremento è dovuto principalmente al peggioramento della gestione del capitale

circolante netto del Gruppo conseguente all'irrigidimento dei rapporti commerciali con alcuni clienti.

Al 30 novembre 2015 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo è composto da liquidità per Euro 1.205 milioni, passività finanziarie a breve termine verso banche per Euro 214 milioni, passività finanziarie a breve termine verso entità correlate per Euro 3.456 milioni e altre passività finanziarie a breve termine per Euro 45 milioni. Inoltre include passività a lungo termine verso banche per Euro 255 milioni, passività a lungo termine verso entità correlate per Euro 3.562 milioni e altre passività a lungo termine per Euro 27 milioni.

L'indebitamento di Saipem è quasi interamente nei confronti di Eni. La quota parte di indebitamento verso terzi al 30 novembre 2015 è pari ad Euro 541 milioni e comprende un contratto di finanziamento sottoscritto nel corso del 2014 con l'istituto di credito UniCredit S.p.A. pari ad Euro 250 milioni. Tale contratto prevede anche il rispetto di parametri finanziari ("*covenant*") alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. A tale ultimo riguardo si segnala che, sebbene alla data del 30 giugno 2015 la Società, tenuto conto dei risultati del primo semestre 2015 negativamente influenzati dalla svalutazione eccezionale di talune partite del proprio bilancio, non abbia rispettato il *covenant* finanziario, in data 3 novembre 2015 UniCredit S.p.A. ha formalmente approvato per iscritto la richiesta di Saipem di rinunciare irrevocabilmente a dichiarare la violazione dei *covenant* finanziari con riferimento alle date di verifica del 30 giugno 2015 e, ove accertata la relativa violazione, del 31 dicembre 2015. Il debito residuo, pertanto, è stato riclassificato tra le passività finanziarie a lungo termine.

L'indebitamento finanziario al 30 novembre 2015 non beneficia delle cessioni dei crediti verso società di *factoring*. Saipem provvede alla gestione degli incassi dei crediti ceduti e al trasferimento delle somme ricevute alle società di *factoring*.

La stima dell'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015, pari a Euro 5.400 milioni, beneficia delle cessioni dei crediti verso società di *factoring* effettuate nel dicembre 2015 per un ammontare pari a equivalenti circa Euro 280 milioni.

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all'indebitamento dell'Emittente si rinvia al Capitolo X del Documento di Registrazione.

3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta Globale

Salvo quanto indicato al Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa, Saipem non è a conoscenza di interessi significativi da parte di persone fisiche o giuridiche in merito all'Offerta.

3.4 Motivazioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'Aumento di Capitale è finalizzato a riequilibrare il rapporto tra patrimonio netto e posizione finanziaria netta della Società, e diversificare le fonti di finanziamento acquisendo l'indipendenza e l'autonomia finanziaria da Eni e incrementare la flessibilità operativa e finanziaria della Società e del Gruppo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'attuale rapporto tra capitale proprio e capitale di debito costituisca un vincolo alla possibilità per l'Emittente di rivolgersi al mercato per attingere a nuove risorse finanziarie a titolo di debito, a termini contrattuali coerenti con le esigenze operative e di flessibilità della Società e a condizioni di costo economicamente sostenibili.

In tale contesto in data 27 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Strategico 2016–2019 che si basa sull’implementazione delle seguenti linee di indirizzo strategico: (1) ottimizzazione della struttura di costo ed efficienza dei processi; (2) rifocalizzazione del portafoglio di *business*; (3) *derisking* del modello di *business*; (4) tecnologia e innovazione; (5) politica finanziaria rigorosa, finalizzata alla riduzione dell’indebitamento netto.

Con particolare riferimento al punto (5), il Consiglio di Amministrazione ha elaborato una proposta che prevede (i) il riequilibrio della struttura finanziaria da attuarsi mediante l’Aumento di Capitale e (ii) il rifinanziamento dell’indebitamento finanziario lordo residuo della Società a valle dell’Aumento di Capitale (stimato in circa Euro 3.200 milioni alla data dell’erogazione delle nuove linee di finanziamento).

Nel caso di mancata implementazione del Piano Strategico 2016-2019 secondo i termini e le misure ivi indicate (ad es. nel caso in cui si rendessero necessarie significative svalutazioni non previste dei lavori in corso relativi ai suddetti progetti *legacy* e/o il *trend* del prezzo del petrolio continuasse a deteriorarsi) il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa sarebbe significativamente superiore al dato sopra indicato (Euro 930 milioni). In tale circostanza, il mancato buon esito dell’Aumento di Capitale e del Finanziamento richiederebbe la necessità di approntare tempestivamente azioni di risposta alla situazione di tensione finanziaria al fine di non pregiudicare la prosecuzione dell’attività aziendale dell’Emittente e del Gruppo.

In proposito, si sottolinea che l’indebitamento finanziario lordo della Società è stimato in circa Euro 6.900 milioni alla fine del 2015 e in circa Euro 6.700 milioni alla data dell’erogazione delle nuove linee di finanziamento. Inoltre sono in essere controgaranzie prestate da Eni in favore di società del Gruppo Saipem (per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.287 milioni al 30 settembre 2015) e contratti derivati di cambio con il gruppo Eni con finalità esclusivamente di copertura (per un importo nozionale che, al 30 settembre 2015, era pari complessivamente ad equivalenti Euro 10.639 milioni (con *fair value* negativo pari a Euro 20 milioni), di cui equivalenti Euro 6.981 milioni relativi a contratti di vendita (con *fair value* positivo pari a Euro 31 milioni) ed equivalenti Euro 3.658 milioni relativi a contratti di acquisto) (con *fair value* negativo pari a Euro 51 milioni). La posizione complessiva di Gruppo, che include anche contratti derivati di cambio con controparti terze, ammontava a equivalenti Euro 10.748 milioni (con *fair value* negativo pari a Euro 28 milioni), di cui equivalenti Euro 7.059 milioni relativi a contratti di vendita (con *fair value* positivo pari a Euro 23 milioni) ed equivalenti Euro 3.688 milioni relativi a contratti di acquisto (con *fair value* negativo pari a Euro 51 milioni).

A seguito dell’Aumento di Capitale la Società disporrà di rilevanti risorse da destinare alla riduzione del proprio indebitamento finanziario netto, con conseguenti benefici in termini di solidità della struttura finanziaria, di miglioramento del merito di credito, di flessibilità nel perseguimento dei propri obiettivi e di riduzione degli oneri finanziari.

Per effetto dell’annunciata operazione di Aumento di Capitale e Finanziamento, la Società ha ottenuto un *provisional public rating investment grade* con *outlook* stabile da parte di due agenzie di *rating* (Moody’s e Standard & Poor’s) nel presupposto che venga realizzato l’Aumento di Capitale e il Finanziamento. Il c.d. *provisional rating* è un giudizio sul merito di credito di un debitore, ovvero di un’emissione

obbligazionaria o di un linea di credito, basato sull'assunto che da parte del debitore stesso saranno poste in essere determinate azioni e/o, nel caso del *rating* attribuito a un'emissione obbligazionaria o a una linea di credito, che la relativa documentazione contrattuale rispetti determinati requisiti. Con riferimento all'Emittente, è previsto che le agenzie di *rating* rilascino il *public rating* in via definitiva una volta che l'Aumento di Capitale e il Finanziamento siano stati perfezionati.

Per le ragioni di cui sopra, in data 27 ottobre 2015 la Società ha sottoscritto con Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A., nella loro veste di *mandated lead arrangers* e *bookrunners*, Goldman Sachs International e J.P. Morgan Limited nella loro veste di *joint lead arrangers*, Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank N.A., Milan Branch, Deutsche Bank AG, Filiale Luxemburg, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella loro veste di *underwriters* nonché Goldman Sachs Lending Partners LLC e JPMorgan Chase Bank N.A., Milan Branch in veste di *take and hold underwriters* una lettera di mandato avente ad oggetto l'organizzazione e la messa a disposizione a favore di Saipem e di SFI del Finanziamento di tipo *unsecured* di importo massimo complessivo pari ad Euro 4.700.000.000,00 secondo i termini e le condizioni riassunte nel *term sheet* ivi allegato.

In data 10 dicembre 2015 Saipem e SFI da un lato e Banca IMI, in qualità di cd. *Agent*, Citigroup Global Markets Limited e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di cd. *Documentation Agents*, Banca IMI S.p.A., Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit S.p.A., J.P. Morgan Limited, Goldman Sachs International Bank in qualità di cd. *Initial Arrangers*, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, BNP PARIBAS, Italian Branch, DNB Bank ASA, London Branch, HSBC Bank PLC, Milan Branch, ING Bank N.V. - Milan Branch, ING Bank N.V. - Milan Branch, Standard Chartered Bank, ABN Amro Bank N.V. in qualità di cd. *Additional Mandated Lead Arrangers*, Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank N.A., Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Mediobanca, UniCredit S.p.A., Goldman Sachs International Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., Milan Branch, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, BNP PARIBAS, Italian Branch, DNB Bank ASA, London Branch, HSBC Bank, PLC, Milan branch, ING Bank N.V., Milan Branch, Standard Chartered Bank, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop.a r.l., Banco Santander S.A., Milan Branch, ICBC (Europe) S.A., Milan Branch, Mizuho Bank, LTD, Milan Branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A., ABN AMRO Bank N.V. in qualità di cd. *Original Lenders* (le “**Banche Finanziatrici Originarie**” e, unitamente ad ogni loro eventuale successore o avente causa, le “**Banche Finanziatrici**”) hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento, regolato dalla legge inglese e redatto sulla base del modello predisposto dalla Loan Market Association in relazione a contratti di finanziamento di analoga natura. In linea con quanto previsto nel *term sheet* allegato alla lettera di mandato, l'importo complessivo del Finanziamento, regolato dal Contratto di Finanziamento è suddiviso secondo le Linee di Credito:

- una *Bridge to Bond Facility* di Euro 1.600 milioni (con scadenza entro la più remota tra (i) la data che cade dopo 18 mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) il 1 luglio 2017 e rinnovabile di ulteriori 6 mesi);
- una *Term Facility* di Euro 1.600 milioni, di tipo *amortizing*, con una durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento;

- una *Revolving Facility* di Euro 1.500 milioni con una durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento.

Si segnala inoltre che tra le condizioni sospensive sottostanti all'erogazione del Finanziamento (che costituisce parte della suddetta complessiva operazione) vi è l'assenza del verificarsi di qualsiasi evento o circostanza tale da avere, ovvero che sia ragionevolmente probabile che abbia, un effetto sostanzialmente pregiudizievole rispetto all'attività o alle condizioni finanziarie del Gruppo ("*Material Adverse Effect*"). Al riguardo, considerato che la data di approvazione dei risultati di pre-consuntivo per l'esercizio 2015 e della *Guidance* 2016 da parte dell'Emittente (24 febbraio 2016) è anteriore alla data di erogazione del Finanziamento medesimo che, ai sensi del relativo Contratto, non può cadere prima 26 febbraio 2016, si evidenzia che - ove l'approvazione dei dati di pre-consuntivo per il 2015 e della *Guidance* 2016 in peggioramento rispetto alle corrispondenti grandezze stimate/previste contenute nel Documento di Registrazione rifletta una modifica significativa delle condizioni finanziarie e di profittabilità del Gruppo Saipem, tale evento possa legittimare le Banche a non erogare il Finanziamento. In tal caso il buon esito totale della suddetta complessiva operazione sarebbe pregiudicato.

Le risorse finanziarie rivenienti dalla *Bridge to Bond Facility* e dalla *Term Facility* verranno destinate al rifinanziamento dell'indebitamento residuo della Società a valle dell'Aumento di Capitale, mentre la *Revolving Facility* assicurerà alla Società, in aggiunta alla eventuale cassa disponibile, la necessaria liquidità per far fronte alle proprie esigenze finanziarie correnti, ivi incluso il possibile rimborso dell'importo dell'indebitamento lordo eventualmente non coperto dall'utilizzo della *Term Facility* e della *Bridge to Bond Facility*.

Struttura, durata e modalità dei finanziamenti sono state definite per garantire alla Società:

- un adeguato margine di copertura delle esigenze di cassa anche in presenza di ragionevoli oscillazioni temporanee del livello di capitale circolante;
- un tempo ragionevole per cogliere finestre sul mercato del capitale di debito che consentano l'emissione di uno o più *bond* con cui estinguere la *Bridge to Bond Facility* nel corso del biennio 2016-2017;
- un tempo sufficientemente lungo per il rimborso della *Term Facility*;
- l'assenza di *covenant* finanziari a condizione che il *rating* assegnato da entrambe le agenzie di *rating* si mantenga nella categoria "*investment grade*". Nel caso in cui anche solo una delle agenzie di *rating* dovesse comunicare un *downgrade* del *rating* è prevista l'introduzione di un *covenant* calcolato come rapporto tra la posizione finanziaria netta consolidata di gruppo e l'EBITDA consolidato di gruppo, opportunamente rettificato, nonché un incremento degli interessi (margine) dovuti in relazione, rispettivamente, alla *Term Facility* e alla *Bridge to Bond Facility*;
- l'assenza di vincoli gestionali tali da incidere significativamente sullo svolgimento della gestione aziendale ordinaria.

Le misure di rafforzamento appena descritte consentiranno alla Società di conseguire significativi benefici di carattere strategico, economico, patrimoniale e finanziario.

Infatti la ricapitalizzazione proposta e il conseguente rimborso del debito verso Eni permetteranno alla Società di conseguire condizioni di indipendenza finanziaria e di perseguire così in modo autonomo le proprie politiche di crescita e i propri futuri

progetti. In esito all'attuazione delle complessive misure di rafforzamento patrimoniale e finanziario sopra descritte, Saipem potrà, inoltre, ridurre il costo medio del proprio indebitamento. Infatti, a fronte di uno *spread* medio ponderato applicato all'indebitamento in essere verso il gruppo Eni pari nel 2015 a circa il 2,4%, per effetto dell'operazione di Aumento di Capitale e del conseguente Finanziamento, lo *spread* "all in" medio ponderato atteso sul debito, si attesterebbe – nel presupposto che il *rating* assegnato da entrambe le agenzie di *rating* si mantenga nella categoria "investment grade" – in una misura di poco inferiore al 2%. Tale *spread* nell'arco dell'anno 2016 è previsto in aumento, per effetto della struttura di costo della *Bridge to Bond Facility*, che da un livello minimo di 80 bps prevede un incremento trimestrale fino ad arrivare, alla scadenza dei 24 mesi contrattualmente previsti, al livello di 275 bps. Inoltre, per effetto dell'operazione di Aumento di Capitale e del conseguente Finanziamento – e nel presupposto che il *rating* assegnato da entrambe le agenzie di *rating* si mantenga nella categoria "investment grade" – la stima del tasso di interesse medio ponderato atteso per il 2016 (calcolato sulla base dei tassi nominali attesi con riferimento alla *Bridge to Bond Facility* e alla *Term Facility* nonché alla commissione di impegno della *Revolving Facility* e alla quota di competenza delle *upfront fees*) risulta inferiore al tasso medio ponderato stimabile sempre per il 2016 sulla base delle esistenti condizioni dei contratti di finanziamento con il gruppo Eni. Infine, a seconda del peggioramento o miglioramento del *rating* della Società, il tasso di interesse medio ponderato atteso è soggetto a incrementi o decrementi, dovuti alla struttura di costo del *Term Loan Facility* e della *Revolving Facility*.

Nel caso in cui l'Aumento di Capitale e il Finanziamento vengano completati con successo, il Gruppo Saipem prevede di finanziare il fabbisogno finanziario complessivo netto attraverso i proventi dell'Aumento di Capitale (pari a Euro 3,5 miliardi) e linee di credito rivenienti dalla *Bridge to Bond Facility* (pari a massimi Euro 1,6 miliardi) e dalla *Term Facility* (pari a Euro 1,6 miliardi), mentre la *Revolving Facility* (pari a Euro 1,5 miliardi) assicurerà alla Società, in aggiunta alla eventuale cassa disponibile, la necessaria liquidità per far fronte alle proprie esigenze finanziarie correnti, ivi incluso il possibile rimborso dell'importo dell'indebitamento lordo eventualmente non coperto dall'utilizzo della *Term Facility* e della *Bridge to Bond Facility*.

(Cfr. Capitolo III, Paragrafo 3.1, della Nota Informativa).

CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione delle Azioni

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 9.668.363.496 Azioni, prive del valore nominale, pari al 96% del capitale sociale complessivo di Saipem quale risulterà a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie Saipem negoziate nel MTA alla data di emissione. Conseguentemente, le Azioni saranno munite della cedola n. 29 e il codice ISIN attribuito alle Azioni sarà IT0000068525.

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni, è stato attribuito il codice ISIN IT0005160335.

4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse

Le Azioni sono emesse sulla base della legge italiana.

4.3 Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale, saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

4.4 Valuta delle Azioni

Le Azioni saranno denominate in Euro.

4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni

Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Saipem in circolazione alla data della loro emissione.

Le azioni ordinarie Saipem quotate alla Data della Nota Informativa sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria Saipem attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Saipem, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di statuto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate, al momento della loro emissione, le azioni ordinarie Saipem già in circolazione, ossia presso il MTA.

Per maggiori informazioni *cf.* Capitolo XXI del Documento di Registrazione.

4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno emesse

Le Azioni rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2015.

In particolare, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.500 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da eseguirsi entro il primo trimestre 2016, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Saipem aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, e pertanto di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi delle azioni ordinarie esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti;
- (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2016.

In data 21 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha, tra l'altro, deliberato di emettere massime n. 9.668.363.496 nuove Azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione delle Azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di Saipem nel rapporto di n. 22 emittende Azioni ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio detenuta, al prezzo di Euro 0,362, aumentando il capitale sociale per un importo complessivo di massimi Euro 3.499.947.586,00.

4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al

termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Azioni

Alla Data della Nota Informativa, non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni

Dal momento della sottoscrizione delle Azioni, le stesse saranno assoggettate alle norme previste dal Testo Unico, ed ai relativi regolamenti di attuazione, in materia di strumenti finanziari quotati e negoziati nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di vendita e diritti di acquisto.

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Le azioni ordinarie e di risparmio dell'Emittente non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

4.11 Regime fiscale

Le informazioni fornite in questa sezione mirano a descrivere – in estrema sintesi – il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni di società per azioni fiscalmente residenti in Italia (quali quelle della Società) ai sensi della legislazione tributaria italiana.

Quanto segue non intende rappresentare un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni.

Si precisa, altresì, in una prospettiva di ulteriore approfondimento, che il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, di seguito illustrato, è basato sull'assetto legislativo alla Data della Nota Informativa. Resta fermo che lo stesso potrebbe essere soggetto a modifiche, anche con effetto retroattivo.

Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più coerenti con la disciplina vigente.

Anche in ragione di quanto appena detto, gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in ordine al regime fiscale concernente l'acquisto, la detenzione e la cessione di azioni ed a verificare la natura, l'origine e la qualificazione fiscale delle somme che dovessero essere distribuite dalla Società (*i.e.* dividendi o riserve).

A) Definizioni

Ai fini del Paragrafo 4.11 della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

- **“Azioni”**: le azioni dell’Emittente oggetto della presente offerta;
- **“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.
- **“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- **“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- **“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazione Qualificate.

4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti

I dividendi attribuiti sulle Azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni dell’Emittente oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“**DPR 600/1973**”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia ai sensi dell’art. 27-ter, comma 8, del DPR n. 600/1973 da parte dei soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le azioni dell'Emittente oggetto della presente offerta.

L'imposta sostitutiva non trova applicazione nel caso in cui il percettore abbia optato, con riguardo alle Partecipazioni Non Qualificate, per l'applicazione del regime del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, ("D. Lgs. 461/1997"). In tal caso, i dividendi percepiti concorrono, infatti, alla formazione del risultato di gestione, con conseguente applicazione della relativa imposta sostitutiva del 26% - *cf.* il regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate.

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il "DM 2 aprile 2008") ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%.

Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione, tra le quali, ad esempio, la copertura di perdite, si considerano, al contrario, prioritariamente utilizzati gli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (*cf.* Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009 del 13 marzo 2009).

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. Qualora le riserve di utili siano utilizzate per

finalità diverse dalla distribuzione, tra le quali, ad esempio, la copertura di perdite, si considerano, al contrario, prioritariamente utilizzati gli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr. Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009 del 13 marzo 2009).

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il "TUIR"), società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cosiddetti enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

– le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente; il DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%.

Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione, tra le quali, ad esempio, la copertura di perdite, si considerano, al contrario, prioritariamente utilizzati gli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr. Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009 del 13 marzo 2009).

– le distribuzioni a favore di soggetti IRES (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni ed enti commerciali) concorrono, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società ed in taluni casi, i dividendi possono concorrere a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in

Italia e concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 77,74% del loro ammontare.

(v) Soggetti esenti

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate.

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "**Decreto 252**") e (b) dagli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies* del TUIR non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Tali utili percepiti dai fondi pensione italiani concorrono alla formazione del risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva in capo al soggetto percipiente con aliquota del 20%.

Gli utili percepiti dagli O.I.C.R. (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. "lussemburghesi storici" di cui all'art. 11-*bis* del Decreto Legge n. 512/1983) concorrono alla formazione del risultato dei fondi; l'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/1973 prevede l'applicazione di una ritenuta nella misura del 26% sui redditi derivanti dalla partecipazione a tali fondi comuni di investimento.

In generale, il prelievo deve essere applicato, dalla società di gestione del fondo, sui proventi derivanti dalla gestione del fondo (redditi di capitale) e/o su quelli derivanti dal realizzo (percezione dei proventi, cessione delle quote, cambiamento d'intestazione e *switch*) delle quote (redditi diversi). La ritenuta nella misura del 26% è applicata a titolo d'imposta nel caso in cui siano percepiti da società semplici e da persone fisiche al di fuori dello svolgimento di attività d'impresa e a titolo d'acconto negli altri casi (percezione nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa).

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare

Gli utili distribuiti a favore di fondi comuni di investimento immobiliare non sono soggetti a tassazione in capo al fondo.

L'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 ("**Decreto 351**"), disciplina il regime tributario dei fondi comuni di investimento immobiliare ai fini delle imposte sui redditi prevedendo che tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, i fondi immobiliari non subiscono ritenute sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti, di cui alla lettera d) dell'art. 73, comma 1, del TUIR, né si applica l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni di deposito accentrato di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

Con riferimento al regime impositivo previsto per i soggetti partecipanti a tali fondi, il comma 9 dell'art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 ha stabilito un

differenti regime di tassazione specifico per gli investitori non istituzionali partecipanti al fondo a seconda che questi detengano quote di partecipazione al fondo per una percentuale superiore o inferiore al 5%:

- in caso di partecipazione superiore al 5%, i redditi conseguiti dal fondo sono imputati per trasparenza ai partecipanti del fondo in proporzione alle loro quote di partecipazione;
- in caso di partecipazione inferiore al 5%, la SGR opera una ritenuta nella misura del 26% sui redditi di capitale distribuiti secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto 351.

In secondo luogo, con riferimento ai redditi di capitale di cui al comma 1 lettera g dell'art. 47 del D.P.R. n. 917/86, derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari, l'art. 7 del Decreto disciplina il "regime tributario dei partecipanti" prevedendo l'applicazione di una ritenuta del 26% sui proventi distribuiti dal fondo in costanza di partecipazione ovvero in sede di riscatto o liquidazione della quota.

La suddetta ritenuta del 26% è applicata a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche (a condizione che le quote non rientrino fra i beni d'impresa ex art. 65 del TUIR), degli enti non commerciali e delle società semplici ed a titolo d'acconto negli altri casi (redditi percepiti nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione detenuta da soggetti fiscalmente non residenti in Italia non per il tramite di una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni dell'Emittente oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili (c.d. “*beneficial owner*”), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge (*cf.* art. 38 D.P.R. n. 602/1973).

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,375% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. "direttiva madre-figlia"), poi rifiuta nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c) nonché la dichiarazione che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera (d). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata prima della distribuzione del dividendo. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

(x) Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

(a) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione

posseduta. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D. Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo "*Regime Fiscale delle Plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni*".

(c) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da O.I.C.R. e fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche

fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente Paragrafo sub (d).

4.11.2 Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

La tassazione delle plusvalenze realizzate mediante Cessione di Partecipazioni Qualificate avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale di redditi. Le minusvalenze sono portate in diminuzione delle plusvalenze per uno stesso ammontare e, se in eccesso rispetto alle plusvalenze realizzate in un determinato periodo d'imposta, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.

Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

(a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze

ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il criterio della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

La Legge n. 89/2014 prevede che, per quanto riguarda il regime fiscale della compensazione delle minusvalenze realizzate entro il 30 giugno 2014 con le plusvalenze e altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla predetta data, la compensazione avviene per una quota pari al 48,08% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011, ovvero per il 76,92% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

(b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

La legge n. 89/2014 prevede che, per quanto riguarda il regime fiscale della compensazione delle minusvalenze realizzate entro il 30 giugno 2014 con le plusvalenze e altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla predetta data, la compensazione avviene per una quota pari al 48,08% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011, ovvero per il 76,92% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

(c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi

assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare il risultato di gestione del periodo soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

La Legge n. 89/2014 prevede che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Gli stessi risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, sono portati in deduzione per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%.

Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle partecipazioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73(1), lett. a) e b), del TUIR

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni possedute per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per le società sportive professionistiche), su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di *participation exemption*), le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto;;
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non avente regime fiscale privilegiato, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto e al provvedimento amministrativo emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR;
- d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione. Il dettaglio delle notizie che dovranno formare oggetto di comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007, n. 86).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari. Tale obbligo non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Per alcuni tipi di società, ed al ricorrere di talune fattispecie, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare)

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono alla determinazione del risultato netto maturato soggetto a tassazione in capo al percipiente con imposta sostitutiva del 20 per cento.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento e concorrono alla

determinazione del risultato di gestione del fondo soggetto a tassazione in capo al soggetto partecipante al fondo.

Con riferimento ai redditi percepiti dai soggetti partecipanti ad O.I.C.R., il prelievo deve essere applicato, dalla società di gestione del fondo, sui proventi derivanti dalla gestione del fondo (redditi di capitale) e/o su quelli derivanti dal realizzo (percezione dei proventi, cessione delle quote, cambiamento d'intestazione e *switch*) delle quote (redditi diversi). La ritenuta nella misura del 26% è applicata a titolo d'imposta nel caso in cui siano percepiti da società semplici e da persone fisiche al di fuori dello svolgimento di attività d'impresa e a titolo d'acconto negli altri casi (percezione nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa).

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-*bis* del D.L. 269/2003, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-*bis* della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi in capo al fondo ma concorrono a formare il risultato del fondo assoggettato a tassazione in capo ai soggetti partecipanti ai fondi.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che non si qualificano come Partecipazioni Qualificate, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio

amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

4.11.3 Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in caso d'uso o a seguito di registrazione volontaria.

4.11.4. Imposta sulle transazioni finanziarie

i) Imposta sul trasferimento di proprietà delle azioni

L'art. 1, commi da 491 a 500 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax") applicabile, tra gli altri ai trasferimenti di proprietà di (i) azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato (quali le Azioni oggetto della presente offerta), (ii) strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell'art. 2346 del codice civile emessi da società residenti nel territorio dello Stato e (iii) titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Ai fini della determinazione dello Stato di residenza della società emittente si fa riferimento al luogo in cui si trova la sede legale della medesima.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni oggetto della presente offerta), si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

L'imposta stabilita per i trasferimenti di proprietà delle azioni si applica con un'aliquota dello 0,20% sul valore della transazione. L'aliquota è ridotta allo 0,10% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota ridotta si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interpone tra le parti della transazione e acquista le azioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internazionalizzazione e nei cosiddetti crossing network, indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza *post* negoziale.

L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all'art. 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lettere c) e d) del TUF.

L'imposta è calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell'imposta determina, per ciascun soggetto passivo, sulla base del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e relative ad un medesimo titolo, ovvero del corrispettivo versato.

La Tobin Tax è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo in cui è stato concluso il contratto.

L'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nell'operazione. Tuttavia si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 1° marzo 2013.

L'imposta deve essere versata entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui avviene il trasferimento dagli intermediari o dagli altri soggetti che intervengono nell'esecuzione del trasferimento quali, ad esempio, banche, società fiduciarie e imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, nonché dai notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del Decreto Presidenziale n. 600 del 1973. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente l'ordine di esecuzione.

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento di cui all'art. 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell'imposta.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tobin Tax:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione;
- le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di riacquisto da parte dell'emittente;
- l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
- i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del codice civile, quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro.

La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di Euro 500 milioni.

L'imposta non si applica, tra l'altro:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e

d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-*ter* del TUF, e della relativa normativa di attuazione;

e) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni.

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.

Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

ii) Operazioni “ad alta frequenza”

Disposizioni particolari si applicano per le operazioni cd. “ad alta frequenza”, intendendosi per attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

4.11.5 Imposta sulle successioni e donazioni

I trasferimenti per causa di morte, donazione o altri atti a titolo gratuito o la costituzione di vincoli di destinazione su beni (tra cui anche le Azioni) sono assoggettati ad imposta di successione e donazione. Salve alcune eccezioni, per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti.

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

L'imposta di successione e donazione si applica con le seguenti aliquote:

- 4% se il trasferimento è a favore del coniuge e di parenti in linea retta (solo sul valore complessivo eccedente Euro 1.000.000);
- 6% se il trasferimento è a favore dei fratelli e sorelle (solo sul valore complessivo eccedente Euro 100.000 per ciascun di essi);
- 6% se il trasferimento è a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado;
- 8% se il trasferimento è a favore di altri soggetti.

In ogni caso, se il beneficiario dei trasferimenti per causa di morte o per donazione è una persona portatrice di *handicap* riconosciuto come “grave” ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

4.11.6 Imposta di bollo sul dossier titoli

In base all'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, sulle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai loro clienti è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta è applicata dagli intermediari finanziari sul valore corrente degli strumenti finanziari o, nel caso in cui tale valore corrente non possa essere determinato, sulla base del valore nominale o del valore di rimborso di tali strumenti finanziari ovvero, in mancanza, sulla valore di acquisto degli stessi. A decorrere dal 1° gennaio 2014,

l'imposta si applica con aliquota del 0,2% (con importo massimo pari ad Euro 14.000 per i clienti diversi dalle persone fisiche). L'imposta è applicata su base annuale. In caso di rapporti la cui durata sia inferiore a 12 mesi, l'imposta è ridotta in proporzione. Per maggiori informazioni sull'applicabilità e sulla quantificazione di tale imposta si consiglia di contattare il proprio intermediario depositario in quanto soggetto incaricato di applicare l'imposta di bollo in oggetto.

4.11.7 Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'estero (I.V.A.F.E)

Ai sensi dell'articolo 19, commi da 18 - 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 9 della L. 30 ottobre 2014, n. 161, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. "IVAFE") si applica sul valore dei prodotti finanziari (incluse le Azioni), dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia. Nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il valore di riferimento è il valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A partire dal 2014 tale imposta si applica con aliquota dello 0,2%. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di attività finanziarie cointestate. Un credito d'imposta è assicurato per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero su tali attività finanziarie. L'imposta dovuta deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi e versata entro lo stesso termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione medesima.

4.11.8 Regime di circolazione

Le Azioni sono liberamente trasferibili e sono soggette al regime di circolazione previsto per le azioni ordinarie emesse da società di diritto italiano.

4.11.9 Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni

Non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle azioni.

CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 3.499.947.586, ha ad oggetto massime n. 9.668.363.496 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti di Saipem, al Prezzo di Offerta, sulla base di un rapporto di opzione di n. 22 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio detenuta.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell'Offerta:

DATI RILEVANTI	
Numero di Azioni offerte in sottoscrizione	massime n. 9.668.363.496 Azioni
Rapporto di assegnazione	n. 22 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio detenuta
Prezzo di Offerta per ciascuna Azione	Euro 0,362
Controvalore massimo dell'Aumento di Capitale	Euro 3.499.947.586,00
Numero totale di azioni componenti il capitale sociale dopo l'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione	n. 10.109.774.396
Capitale sociale dopo l'Aumento di Capitale in caso di integrale sottoscrizione	Euro 2.191.384.693
Percentuale delle Azioni sul capitale sociale, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	96%

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Il Periodo di Offerta decorre dal 25 gennaio 2016 all'11 febbraio 2016 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 25 gennaio 2016 al giorno 5 febbraio 2016 (estremi inclusi).

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta

comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data della comunicazione del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'Offerta in Opzione.

CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA	
Inizio del Periodo di Offerta	25 gennaio 2016
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	5 febbraio 2016
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni	11 febbraio 2016
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione, anche telematica, di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, i quali conterranno almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e del Documento di Registrazione; e
- il richiamo al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nella Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nel Documento di Registrazione.

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

Presso la sede dell'Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un *facsimile* di modulo di sottoscrizione.

Si rammenta che, fatto salvo quanto sopra specificato, la negoziazione o, in generale, il compimento di atti dispositivi aventi ad oggetto i Diritti di Opzione e le Azioni potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

5.1.4 Informazione sulla sospensione o sulla revoca dell'Offerta

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nella presente Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso

Non è prevista alcuna possibilità per gli aderenti all'Offerta di ridurre, neanche parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

5.1.6 Ammontare della sottoscrizione

L'Offerta in Opzione è destinata ai titolari di azioni ordinarie di Saipem sulla base di un rapporto di opzione di n. 22 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria e/o di risparmio detenuta.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

5.1.7 Ritiro della sottoscrizione

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di legge, e non può essere sottoposta a condizioni. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 95-bis, comma 2, del TUF, e, cioè, in caso di pubblicazione di un supplemento alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi in pendenza di offerta ai sensi dell'art. 94, comma 7, del TUF.

5.1.8 Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

5.1.9 Risultati dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, mediante diffusione di apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Entro il giorno precedente

l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso, con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si proceda all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa stessa, mediante apposito comunicato.

5.1.10 Esercizio del diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Lo Statuto dell'Emittente non prevede diritti di prelazione sulle Azioni.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta, tra il 25 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016 (estremi compresi), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, che sono tenuti a dare istruzioni a quest'ultima entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 25 gennaio 2016 al 5 febbraio 2016 (estremi compresi) in conformità al Regolamento di Borsa e nel rispetto del disposto dell'articolo 2441 del cod. civ. e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

I Diritti di Opzione non esercitati entro l'11 febbraio 2016 (compreso) saranno offerti dall'Emittente sul MTA ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali e mercati

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo

esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa o la Nota di Sintesi né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Saipem con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Sapiem per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Emittente ha predisposto anche un documento di offerta internazionale (*International Offering Circular*) in lingua inglese destinato a (i) "*qualified institutional buyers*" ("**QIBs**") negli Stati Uniti d'America, come definiti dalla Rule 144A del *Securities Act*, mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del *Securities Act*, ovvero (ii) a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

Agli azionisti di Saipem non residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

5.2.2 Principali azionisti o membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente che intendono sottoscrivere l'Offerta e persone che intendono sottoscrivere più del 5% dell'Offerta

Impegno di sottoscrizione di Eni

In data 27 ottobre 2015, Eni si è irrevocabilmente impegnata a sottoscrivere tutte le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale proporzionalmente spettanti alla partecipazione detenuta in Saipem, pari a circa il 42,9% del capitale sociale ordinario e al 43,1% del totale delle azioni ordinarie con diritto di opzione. L'impegno di sottoscrizione di Eni non è assistito da alcuna garanzia bancaria o assicurativa.

È peraltro previsto che l'obbligo di sottoscrizione di Eni perda efficacia in caso di mancata sottoscrizione, entro l'avvio dell'offerta, della documentazione contrattuale con le banche finanziatrici per il rifinanziamento del debito per cassa del Gruppo Saipem verso il gruppo Eni (che residuerà ad esito della destinazione dei proventi dell'Aumento di Capitale a rimborso di parte del debito verso il gruppo Eni) ovvero in caso di venir meno, a qualunque titolo, degli impegni di garanzia assunti dai Garanti nell'ambito dell'Aumento di Capitale. Nel caso in cui Eni sottoscriva l'Aumento di Capitale per la quota di competenza e successivamente alla chiusura dell'Offerta in Borsa vengano meno gli impegni di garanzia assunti dai suddetti Garanti, tale sottoscrizione rimarrà valida, efficace e pienamente vincolante.

Per quanto attiene alla prima condizione, si fa presente che, alla Data della Nota Informativa, tutta la documentazione contrattuale attinente al rifinanziamento del debito per cassa del Gruppo Saipem verso il gruppo Eni è stata sottoscritta. Infatti, in data 27 ottobre l'Emittente ha sottoscritto con Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit S.p.A., con Goldman Sachs e J.P. Morgan Limited, Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank, N.A., Milan Branch, Deutsche Bank AG, Filiale Luxemburg, Goldman Sachs Lending Partners LLC and J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Milan Branch una lettera di mandato avente ad oggetto l'organizzazione e la messa a disposizione a favore di Saipem e di SFI del Finanziamento di tipo *unsecured* di importo massimo complessivo pari ad Euro 4.700 milioni secondo i termini e le condizioni riassunte nel *term sheet* ivi allegato.

In data 10 dicembre 2015 Saipem e SFI (le "**Beneficiarie**"), da un lato, Banca IMI, in qualità di cd. Agent (l'"**Agente**"), Citigroup Global Markets Limited e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di cd. Documentation Agents, Banca IMI S.p.A., Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit S.p.A., J.P. Morgan Limited, Goldman Sachs International Bank in qualità di cd. *Initial Arrangers*, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, BNP PARIBAS, Italian Branch, DNB Bank ASA, London Branch, HSBC Bank PLC, Milan Branch, ING Bank N.V. - Milan Branch, ING Bank N.V – Milan Branch, Standard Chartered Bank, ABN Amro Bank N.V. in qualità di cd. *Additional Mandated Lead Arrangers*, Intesa Sanpaolo S.p.A., Citibank N.A., Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Mediobanca, UniCredit S.p.A., Goldman Sachs International Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., Milan Branch, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, BNP PARIBAS, Italian Branch, DNB Bank ASA, London Branch, HSBC Bank, PLC, Milan branch, ING Bank N.V., Milan Branch, Standard Chartered Bank, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop.a r.l., Banco Santander S.A., Milan Branch, ICBC (Europe) S.A., Milan Branch, Mizuho Bank, LTD, Milan Branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche

Italiane S.p.A., ABN AMRO Bank N.V. in qualità di cd. *Original Lenders* (queste ultime, le “**Banche Finanziatrici Originarie**” e, unitamente ad ogni loro eventuale successore o avente causa, le “**Banche Finanziatrici**”), dall’altro lato, hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento, regolato dalla legge inglese e il cui contenuto, in linea con il *Term Sheet* in tutti suoi aspetti essenziali, è stato redatto sulla base del modello predisposto dalla *Loan Market Association* in relazione a contratti di finanziamento di analoga natura.

Pertanto, alla luce di quanto precede, alla Data della Nota Informativa l’impegno di sottoscrizione di Eni è risolutivamente condizionato esclusivamente al venir meno durante il periodo di offerta in opzione, compreso tra il 25 gennaio 2016 e l’11 febbraio 2016, degli impegni di garanzia assunti dai Garanti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

Impegno di sottoscrizione di FSI

In data 27 ottobre 2015, Eni ha altresì annunciato al mercato di aver sottoscritto con FSI (i) un contratto di compravendita in base al quale Eni si è impegnata a cedere una partecipazione rappresentata da n. 55.176.364 azioni ordinarie, pari a circa il 12,503% del capitale sociale di Saipem (la “**Cessione**”), nonché (ii) un accordo parasociale volto a disciplinare i reciproci rapporti tra Eni e FSI quali azionisti dell’Emittente. La Cessione si perfezionerà ad un prezzo per azione ordinaria Saipem pari ad Euro 8,3956, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 463.238.681,60.

FSI ha quindi assunto nei confronti della Società un impegno irrevocabile ad esercitare integralmente i diritti di opzione spettanti alle azioni oggetto della Cessione, subordinatamente all’esecuzione della stessa. Pertanto, l’impegno assunto da Eni sarà ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta da quest’ultima all’esito del trasferimento di azioni Saipem in favore di FSI. Ne consegue che, qualora la Cessione non si perfezionasse, resterebbe fermo l’impegno di Eni a sottoscrivere tutte le azioni ordinarie di nuova emissione proporzionalmente spettanti alla partecipazione detenuta in Saipem, pari al 42,9% del capitale sociale ordinario e al 43,1% del totale delle azioni ordinarie con diritto di opzione.

L’impegno di sottoscrizione di FSI è sospensivamente condizionato (i) all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea Straordinaria della Società; e (ii) al perfezionamento della Cessione.

Alla Data della Nota Informativa, la condizione sub (i) si è verificata.

Infatti, in data 2 dicembre 2015 l’Assemblea Straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di approvare la proposta di Aumento di Capitale.

Pertanto, alla luce di quanto precede, alla Data della Nota Informativa l’impegno di sottoscrizione di FSI è sospensivamente condizionato esclusivamente al perfezionamento della Cessione.

Inoltre, l’impegno di sottoscrizione di FSI è risolutivamente condizionato esclusivamente al venir meno degli impegni di garanzia assunti dai Garanti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione

Vista la natura dell’Offerta, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione delle Azioni.

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

La negoziazione delle Azioni prima della comunicazione sopra indicata dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

5.2.5 Over Allotment e «greenshoe»

La presente disposizione non trova applicazione all'Offerta.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è pari a Euro 0,362 per ciascuna Azione ed è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem in data 21 gennaio 2016, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2015, con uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie esistenti pari a 37%, calcolato secondo le metodologie correnti.

In particolare, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.500 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da eseguirsi entro il primo trimestre 2016, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Saipem aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, e pertanto di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi delle azioni ordinarie esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti;
- (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2016.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del sottoscrittore.

5.3.2 Comunicazione del prezzo dell'Offerta

Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data della Nota Informativa e, pertanto, non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.

5.3.3 Limitazione del diritto di opzione

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del cod. civ. e pertanto non sono previste limitazioni al diritto di opzione spettante agli azionisti ordinari e di risparmio.

5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e prezzo degli strumenti finanziari pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti o persone affiliate

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità alla normativa vigente, nel corso del 2015 i membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni dell'Emittente ad un prezzo sostanzialmente differente dal Prezzo di Offerta.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Responsabile del collocamento e coordinatori dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento, né un consorzio di collocamento.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

La raccolta delle adesioni all'Offerta in Opzione avverrà presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia

Le Azioni saranno offerte direttamente dalla Società.

In data 27 ottobre 2015 Saipem da un lato e Goldman Sachs e J.P. Morgan, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, e Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di *Joint Bookrunners* dall'altro, hanno sottoscritto, a condizioni in linea con la prassi di mercato, un accordo di pre-garanzia avente ad oggetto l'impegno di sottoscrizione delle azioni ordinarie Saipem eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, al netto dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI (*cfr.* Capitolo V, Paragrafo 5.2.2, della Nota Informativa).

Ai sensi dell'accordo di pre-garanzia, l'impegno di sottoscrizione dei Garanti era subordinato al verificarsi di talune condizioni quali, *inter alia*, (i) l'ottenimento da parte della Società di tutte le delibere ed autorizzazioni necessarie per l'Aumento di Capitale e la mancata sospensione, revoca, ritiro, annullamento o inefficacia delle

stesse; (ii) il mancato verificarsi di determinati eventi pregiudizievoli (es. “*material adverse change*”, “*force majeure*”); (iii) l’ottenimento da parte della Società di un *rating* di tipo *investment grade* da parte delle agenzie Moody’s e Standard&Poor’s; (iv) l’assenza di cambiamenti significativi nella struttura e nei termini del Finanziamento come concordati nel *term sheet* sottoscritto in data 27 ottobre 2015; (v) l’assunzione degli impegni di sottoscrizione da parte di Eni e FSI e la mancata sospensione, revoca, ritiro, annullamento o inefficacia degli stessi; (vi) la stipulazione di accordi di *lock-up* sulle azioni della Società da parte di Eni e FSI con i *Joint Global Coordinators* in linea con la prassi di mercato internazionale per operazioni similari.

L'accordo di pre-garanzia ha cessato di avere efficacia con la sottoscrizione del contratto di garanzia e i relativi impegni sono stati nello stesso integralmente riflessi.

Il contratto di garanzia è stato redatto a condizioni usuali per operazioni similari è retto dalla legge italiana e contiene, tra l’altro, l’impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà tra loro, le Azioni rimaste eventualmente inoprate al termine dell’Offerta in Borsa fino all’importo massimo complessivo di Euro 1.991.380.369 milioni (al netto degli impegni irrevocabili di Eni e FSI), nonché le usuali clausole che condizionano l’efficacia degli impegni di garanzia dei Garanti ovvero attribuiscono la facoltà ai *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) di recedere dal contratto medesimo.

In particolare, il contratto di garanzia prevede la facoltà dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) di recedere dal contratto di garanzia, successivamente alla relativa sottoscrizione e sino alla data prevista per la sottoscrizione delle Azioni da parte dei Garanti ai sensi del contratto di garanzia, nei casi, *inter alia*, di seguito indicati:

- (1) inadempimento della Società degli impegni assunti nel contratto di garanzia o non veridicità, correttezza e/o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie della Società ivi previste;
- (2) eventi che comportano o possano comportare gravi mutamenti negativi (“*material adverse change*”) riguardanti le condizioni economiche, finanziarie e/o patrimoniali, i profitti, i risultati operativi e/o le prospettive dell’Emittente o del Gruppo, tali da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti), sentita Saipem, impraticabile o sconsigliabile procedere con l’effettuazione dell’Offerta o da pregiudicare il buon esito della stessa;
- (3) gravi mutamenti negativi (“*material adverse change*”) dei mercati finanziari in Italia, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti, delle condizioni valutarie, politiche, fiscali, normative, finanziarie, economiche o delle condizioni di mercato o monetarie; rivolte, atti di terrorismo e/o l’*escalation* di guerre e/o calamità; significative distorsioni dei servizi bancari commerciali o di liquidazione o compensazione di strumenti finanziari in Italia, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti; dichiarazioni di moratoria generale sull’attività bancaria commerciale dichiarate dalle competenti autorità in Italia, nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti; sospensioni o gravi limitazioni alle negoziazioni delle azioni di Saipem, per un periodo di almeno due giorni consecutivi di negoziazione e per ragioni differenti dall’annuncio o dall’esecuzione dell’Aumento di Capitale o per ragioni tecniche; e sospensioni o gravi limitazioni delle negoziazioni sull’MTA, sul *New York Stock Exchange*

o sul *London Stock Exchange* per motivi diversi da ragioni tecniche. Tale eventi o circostanze, secondo il giudizio in buona fede dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri garanti), dopo aver consultato la Società, devono essere tali da rendere impraticabile o sconsigliabile l'effettuazione dell'Offerta o da pregiudicare il successo della stessa;

- (4) *delisting* del titolo Saipem dall'MTA;
- (5) la pubblicazione di un supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi ai sensi dell'art. 94, comma 7, TUF tale da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti), impraticabile o sconsigliabile procedere con l'effettuazione dell'Offerta o da pregiudicare il buon esito della stessa.

In aggiunta alle predette ipotesi di recesso, l'impegno di garanzia dei Garanti prevede altresì le seguenti condizioni risolutive, che potranno essere rinunciate dai *Joint Global Coordinators* (anche in nome e per conto degli altri Garanti) a loro discrezione, come da prassi di mercato, quali: inadempimento degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI; mancato avvio dell'Offerta in Opzione entro il 25 gennaio 2016; mancata sottoscrizione degli accordi di *lock-up* da parte di Eni e FSI; revoca e/o ritiro dell'Offerta; mancato rilascio delle usuali *comfort letters* e *legal opinions* in linea con la prassi di mercato internazionale per operazioni similari.

Affinché l'impegno di garanzia dei Garanti ai sensi del contratto di garanzia rimanga valido ed efficace, nessuna di tali condizioni dovrà essersi verificata sino alla data del pagamento.

5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione

Il contratto di garanzia è stato stipulato prima dell'avvio dell'Offerta in Opzione in data 21 gennaio 2016.

CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

Le Azioni saranno ammesse, in via automatica, alla quotazione ufficiale presso il MTA ai sensi dell'art. 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni ordinarie Saipem quotate alla Data della Nota Informativa.

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 3.499.947.586, ha ad oggetto massime n. 9.668.363.496 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

6.2 Altri mercati regolamentati

Alla Data della Nota Informativa, le azioni ordinarie della Società sono negoziate esclusivamente presso il MTA.

6.3 Altre operazioni

Non sono previste in prossimità dell'Offerta altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di azioni ordinarie o di risparmio dell'Emittente.

6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Trattandosi di un'offerta in opzione, non esistono impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.

6.5 Stabilizzazione

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

CAPITOLO VII - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

7.1 Azionisti Venditori

Le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società, si fa espressamente rinvio ai dati ed alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori

In considerazione della natura dell'Offerta, la presente disposizione non trova applicazione.

7.3 Accordi di *lock-up*

Società

Nell'ambito del contratto di garanzia è previsto che la Società assuma, anche per conto delle società controllate o alla stessa collegate, un impegno nei confronti dei *Joint Global Coordinators*, anche per conto dei Garanti, a decorrere dalla data di sottoscrizione di tale contratto e fino al 180° giorno successivo al termine dell'Offerta in Borsa, *inter alia*, a non annunciare né effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, offerta, pegno, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con azioni della Società), a non concedere opzioni, diritti o *warrant* per l'acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni della Società o dei suddetti strumenti finanziari, nonché a non effettuare operazioni di *swap* su strumenti derivati o altre tipologie di transazioni, con regolamento mediante consegna fisica di azioni, in denaro o altrimenti, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei *Joint Global Coordinators* (che non potrà essere irragionevolmente negato).

Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra l'offerta di azioni della Società derivanti dall'Aumento di Capitale, le azioni riservate ai piani di incentivazione esistenti del *management* e/o dei dipendenti (tra cui eventuali piani di *stock option* e/o *stock granting* della Società), le ristrutturazioni del capitale promosse nei casi previsti dall'articolo 2446 del cod. civ., i trasferimenti azionari relativi a offerte pubbliche di acquisto ai sensi degli artt. 101-*bis* e ss. del TUF, nonché eventuali operazioni effettuate su richiesta delle competenti autorità ovvero ai sensi di legge.

Eni / FSI

Eni e FSI hanno assunto un impegno nei confronti dei Garanti, anche per conto dei *Joint Bookrunners*, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'impegno e fino al 180° giorno successivo al termine dell'Offerta in Borsa, *inter alia*, a non annunciare né effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, offerta, prestito,

pegno, atti di disposizione, opzioni, *warrant*, e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi della proprietà o di altro diritto sulle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con azioni della Società), a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili ovvero di altri strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in o scambiare con azioni della Società o di prodotti finanziari il cui valore è determinato, direttamente o indirettamente, con riferimento alle azioni della Società, nonché a non effettuare operazioni di swap su strumenti derivati che trasferiscono, in tutto o in parte, qualunque effetto economico della proprietà delle _Azioni o altre tipologie di transazioni che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, con regolamento mediante consegna fisica di azioni, in denaro o altrimenti nell'ambito dell'Aumento di Capitale, senza il preventivo consenso scritto dei *Joint Global Coordinators* (che non potrà essere irragionevolmente negato).

Restano, *inter alia*, in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione degli impegni di cui sopra (i), l'offerta di azioni della Società in connessione con l'Offerta in Opzione, (ii) l'offerta di azioni della Società in connessione con l'Offerta in Borsa, (iii) qualsiasi cessione strategica da parte di Eni della partecipazione detenuta in Saipem in operazioni c.d. *off market*, a condizione che e nella misura in cui il relativo acquirente assuma per il periodo residuo, un analogo impegno di *lock-up*, (iv) qualsiasi operazione che possa avere effetti sul capitale sociale di Saipem in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamenti applicabili nonché (v) le operazioni infragruppo poste in essere da Eni o FSI e relative alle azioni della Società a condizione che il relativo cessionario assuma, per il periodo residuo, un analogo impegno di *lock-up* con i *Joint Global Coordinators*.

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non è a conoscenza di impegni assunti da Eni in relazione ad ulteriori eventuali cessioni aventi ad oggetto la partecipazione detenuta dalla stessa Eni nell'Emittente.

CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL'OFFERTA

I proventi netti per cassa derivanti dall'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati in circa Euro 3.450.000.000. L'ammontare complessivo delle spese, inclusivo delle commissioni del consorzio di garanzia, è stimato in circa Euro 50.000.000.

A tal riguardo si segnala che ai sensi dell'accordo di garanzia connesso all'Aumento di Capitale sottoscritto in data 21 gennaio 2016 tra Saipem e i Garanti, è previsto che in caso di ritiro o di abbassamento del *preliminary rating* e/o del *provisional rating*, oppure di annuncio di avvio di una procedura di revisione di tali *rating* con possibili implicazioni negative al di sotto del livello di "*investment grade*", le suddette banche e Saipem negozieranno in buona fede esclusivamente una revisione delle commissioni di garanzia per adeguarle al mutato profilo di rischio dell'Aumento di Capitale, fermo restando il rispettivo impegno di garanzia ivi assunto.

CAPITOLO IX - DILUIZIONE

9.1 Diluizione immediata derivante dall'Offerta

Le Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di Saipem e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro pertinenza.

Gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere la quota loro spettante, nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, subirebbero una riduzione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale, pari al 96%.

CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 Soggetti che partecipano all'operazione

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile o revisione contabile limitata.

10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

10.4 Informazioni provenienti da terzi

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.